



Direzione Generale Istruzione e Cultura



**Strutture dei Sistemi di Istruzione,
Formazione Professionale
e Educazione degli Adulti
in Europa**

Edizione 2008

Commissione europea



**STRUTTURE DEI SISTEMI DI ISTRUZIONE,
FORMAZIONE PROFESSIONALE
E EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
IN EUROPA**

ITALIA

2007/2008

Informazioni fornite da:

Unità EURYDICE

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell'Autonomia Scolastica (ex – Indire)
Unità Italiana di Eurydice
Palazzo Gerini
Via M. Buonarroti, 10
50122 Firenze

Membro della rete di documentazione del CEDEFOP
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori –
ISFOL
Via Morgagni 33
I-00195 Roma


Autori: Valeria Scalmato (capitolo 5), Roberto Angotti (capitolo 7B)

Per ottenere informazioni più dettagliate sui sistemi di istruzione e di formazione professionale in Europa vi consigliamo di consultare la banca dati EURYBASE (<http://www.eurydice.org>) e le pubblicazioni monografiche del CEDEFOP (<http://cedefop.europa.eu>)

INDICE

INDICE	3
Organizzazione del sistema educativo in Italia 2007/2008	5
1. RESPONSABILITÀ E AMMINISTRAZIONE	7
1.1 Contesto	7
1.2 Sistema di istruzione e di formazione: principi e legislazione	7
1.3 Distribuzione delle responsabilità per l'organizzazione e l'amministrazione del sistema di istruzione e di formazione	7
1.4 Valutazione della qualità	10
1.5 Finanziamenti	10
1.6 Organi consultivi e di partecipazione	10
1.7 Istruzione non statale	11
2. EDUCAZIONE PRESCOLARE (<i>Scuola dell'infanzia</i>)	13
2.1 Organizzazione	13
2.2 Programma delle attività	14
2.3 Valutazione	14
2.4 Insegnanti	14
2.5 Dati statistici	15
3. ISTRUZIONE OBBLIGATORIA	16
3A Istruzione primaria	16
3A.1 Organizzazione della scuola	16
3A.2 Programmi di studio	17
3A.3 Valutazione/Certificazione	17
3A.4 Insegnanti	18
3A.5 Dati statistici	18
3B Istruzione secondaria inferiore (<i>Scuola secondaria di I grado</i>)	18
3B.1 Organizzazione della scuola	19
3B.2 Programmi di studio	19
3B.3 Valutazione/Certificazione	20
3B.4 Orientamento	20
3B.5 Insegnanti	20
3B.6 Dati statistici	21
4. ISTRUZIONE POST-OBBLIGATORIA (<i>Istruzione secondaria superiore</i>)	22
4A Scuole Secondarie superiori di Istruzione Generale (<i>Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo artistico e Liceo socio-psico-pedagogico</i>)	23
4A.1 Organizzazione della scuola	23
4A.2 Programmi di studio	24
4A.3 Valutazione/Certificazione	26
4A.4 Orientamento	26
4A.5 Insegnanti	27
4B Scuole Secondarie superiori di tipo professionale (<i>Istituti d'arte, Istituti tecnici, Istituti professionali</i>)	27
4B.1 Organizzazione della scuola	27
4B.2 Programmi di studio	28
4B.3 Valutazione/Certificazione	29
4B.4 Orientamento	29
4B.5 Insegnanti	29
4B.6 Dati statistici	30
5. FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE	31
5.1 Organizzazione	31
5.2 Istituti di formazione iniziale/professionale (<i>Agenzie Formative</i>)	34
5.3 Condizioni di ammissione	34
5.4 Finanziamenti	34
5.5 Programmi di studio	34
5.6 Valutazione/Certificazione	35
5.7 Orientamento	36
5.8 Insegnanti/Formatori	37
5.9 Dati statistici	37

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO IN ITALIA 2007/2008



	Preprimario non scolastico – CITE 0 (responsabilità di un ministero diverso da quello dell'educazione)		Secondario inferiore generale – CITE 2 (preprofessionale compreso)		Istruzione superiore - CITE 5B
	Preprimario scolastico – CITE 0 (responsabilità del ministero dell'educazione)		Secondario inferiore professionale – CITE 2		Istruzione superiore - CITE 5A
	Primario – CITE 1		Secondario superiore generale – CITE 3		
	Struttura unica – CITE 1 + CITE 2 (continuità tra CITE 1 e CITE 2)		Secondario superiore professionale – CITE 3		
	Post-secondario non superiore – CITE 4		Post-secondario non superiore – CITE 4		
	Tempo parziale o in alternanza scuola/lavoro		Anno complementare		Istruzione obbligatoria
	-/n/- Esperienza lavorativa obbligatoria + durata		Corrispondenza con i livelli CITE: CITE 0		a tempo pieno
			CITE 1		a tempo parziale
			CITE 2		

Fonte: Eurydice.

1. RESPONSABILITÀ E AMMINISTRAZIONE

1.1 Contesto

Al 31 dicembre 2006, data dell'ultimo censimento, l'Italia aveva una popolazione di 59.131.287 abitanti e una superficie di 301.328 chilometri quadrati.

L'Italia è una Repubblica parlamentare. Il Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica. Il Parlamento è formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato, che esercitano il potere legislativo. Il potere esecutivo è affidato al Governo.

Dal punto di vista amministrativo l'Italia si divide in venti aree territoriali autonome, denominate Regioni, e dotate ciascuna di proprie competenze legislative, amministrative e finanziarie (i poteri legislativi sono attribuiti al Consiglio Regionale, mentre la Giunta Regionale detiene il potere esecutivo). Le regioni si dividono in province, che riuniscono un certo numero di comuni, che fanno capo a un centro urbano o capoluogo. Sia a livello provinciale che comunale, i consigli eletti sono responsabili dell'amministrazione locale.

L'italiano è la lingua ufficiale benché in alcune zone (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) sia ufficialmente autorizzato l'uso di lingue locali anche per la redazione di documenti ufficiali e per l'insegnamento. Queste aree hanno particolare autonomia e sono chiamate Regioni a statuto speciale.

La religione più diffusa in Italia è quella cattolica, che tuttavia non è religione di Stato.

1.2 Sistema di istruzione e di formazione: principi e legislazione

La Costituzione italiana del 1947 sancisce i principi di base in materia di istruzione, tra i quali: la libertà di insegnamento; il dovere da parte dello Stato di garantire una rete di scuole di ogni ordine e grado, aperte a chiunque senza distinzioni; il diritto dei privati di istituire scuole senza oneri per lo Stato; il diritto all'educazione e all'avviamento professionale degli inabili e dei minorati (Art. 33 e 34 Cost.). L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva, con particolare attenzione alla scuola obbligatoria, alla formazione degli insegnanti, alla valutazione degli alunni, all'inserimento dei disabili, all'istruzione professionale e all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In Italia, il potere legislativo primario è detenuto dal Parlamento, ma in via eccezionale, su delega del Parlamento o per necessità e urgenza, anche il Governo esercita il potere legislativo, emanando i decreti legislativi ed i decreti-legge.

Le Regioni possono legiferare su alcune materie specifiche indicate dalla Costituzione; possono definire i regolamenti in rapporto a leggi nazionali e possono delegare potestà amministrativa agli enti locali minori.

Le amministrazioni locali sono organi deliberanti per tutti i provvedimenti relativi all'organizzazione dei servizi di competenza.

1.3 Distribuzione delle responsabilità per l'organizzazione e l'amministrazione del sistema di istruzione e di formazione

In seguito all'insediamento del nuovo Governo nel maggio 2006, in particolare con la legge n.233 del 17 luglio 2006, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è stato nuovamente organizzato in due ministeri: il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), responsabile del settore dell'istruzione, e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MiUR), responsabile, invece, dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e tecnologica.

Con la legge del 15 marzo 1997, n. 59, sono state conferite a Regioni, Province e Comuni tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati da qualunque organo dello Stato, tranne quelle connesse alle materie espressamente riservate allo Stato. I conseguenti provvedimenti delegati hanno concesso alle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, un'ampia autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. L'autonomia delle scuole è esercitata nell'ambito di un quadro generale di riferimento stabilito dal MPI e dal MiUR, in modo da garantire il carattere unitario del sistema di istruzione.

A livello di istruzione superiore, in base alla legge 19 ottobre 1999, n.370 e al regolamento del 3 novembre 1999, n.509, tutte le università e gli istituti universitari sono enti autonomi, sia dal punto di vista della gestione amministrativo-finanziaria, sia dal punto di vista della didattica e della ricerca scientifica.

In attuazione del Patto per il Lavoro del 1996 è stata emanata la legge n.196 del 1997, che ha avviato un profondo processo di rinnovamento e riqualificazione del sistema di formazione professionale. Questo processo è confluito, in seguito, nella Riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che ha conferito alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.

Infine, nell'ottica della riprogettazione dell'offerta formativa, l'art.69 della legge 17 maggio 1999, n.144 ha istituito, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) [vedi cap.6 par. 6A.2], volto all'ampliamento dell'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati.

Ministero della Pubblica Istruzione – MPI

L'amministrazione generale nel settore dell'istruzione scolastica è affidata al Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), mentre al Ministero dell'Università e della Ricerca (MiUR) è affidato il settore dell'istruzione superiore:

- a) per quanto riguarda l'istruzione scolastica, il MPI svolge le proprie funzioni nelle seguenti aree: l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica; gli ordinamenti e i programmi scolastici; lo stato giuridico del personale; la definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; la determinazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle scuole; la valutazione del sistema scolastico; l'individuazione degli obiettivi e degli standard formativi in materia di istruzione superiore, ecc.;
- b) per quanto riguarda l'istruzione superiore e la ricerca, il MiUR svolge funzioni nelle seguenti aree: la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca; l'indirizzo e il coordinamento, la normazione generale e il finanziamento sia del settore universitario che non-universitario (sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale – AFAM); il monitoraggio e la valutazione; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario e del sistema AFAM; la razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria e al settore AFAM; la valorizzazione e il sostegno della ricerca, ecc.

Per quanto riguarda i metodi di insegnamento, non esiste nessuna prescrizione e lo stesso vale per i libri di testo, che vengono scelti dal Collegio dei docenti, dai Consigli di interclasse e dai Consigli di classe.

Amministrazione a livello locale

L'Amministrazione locale è attualmente suddivisa in due livelli: provinciale e comunale, con competenze diverse per materie e livelli di scuola.

L'Ufficio Scolastico Provinciale (ex – CSA/Centro Servizi Amministrativi) si configura soltanto come un'articolazione interna degli *Uffici Scolastici Regionali*, priva quindi di una propria autonomia operativa, sicché, come organo di amministrazione a livello provinciale, resta soltanto l'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia. A livello comunale non vi sono uffici periferici del MPI.

L'organizzazione del Ministero dell'Istruzione, come definita dal Regolamento 11 agosto 2003, n.319 prevede un'organizzazione periferica costituita dagli *Uffici scolastici regionali* di livello dirigenziale generale, che hanno sostituito le *Sovrintendenze scolastiche regionali*, con possibilità di articolazione, a livello provinciale e subprovinciale, di servizi di consulenza e supporto alle scuole. Si tratta di centri autonomi di responsabilità amministrativa, che esercitano le funzioni statali residuali, non trasferite alle Regioni e alle scuole, nonché le funzioni relative ai rapporti con le Regioni e gli enti locali, le Università e le agenzie formative.

Sempre a livello regionale esiste l'*Assessorato alla Pubblica Istruzione* dell'Amministrazione Regionale: le competenze di questo dipartimento (che può assumere denominazioni diverse nelle varie Regioni) riguardano, anzitutto, l'assistenza scolastica agli alunni di tutti gli ordini scolastici, compresa l'università. Per quest'ultima, l'*Assessorato* gestisce il sistema degli aiuti e dei servizi rivolti agli studenti attraverso le Aziende per il diritto allo studio, che si occupano principalmente di alloggi, mense, aiuti finanziari, assistenza medica preventiva, attività sportive e

culturali. L'Assessorato ha, inoltre, competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali; determinazione del calendario scolastico; contributi alle scuole non statali. Ulteriore competenza è quella relativa alla formazione professionale, fatta eccezione per le funzioni e i compiti conservati dallo Stato (cfr. art. 142 del D.L. n.112 del 31-3-1998) o devoluti all'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale istituita nel 1998. La competenza regionale comprende quindi gli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione tecnico-professionale superiore, il perfezionamento e la riqualificazione professionale, la formazione continua, ecc. La riforma del titolo V della Costituzione ha conferito alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale. In alcune Regioni a statuto speciale le norme relative all'organizzazione degli *Uffici scolastici* sono diverse, in quanto nei loro Statuti sono previste varie forme di autonomia, che limitano la sfera di competenza dell'Amministrazione statale.

Istituti di istruzione scolastica e superiore

In ogni scuola, le funzioni di gestione e di direzione vengono svolte dal *Consiglio di circolo* (per le scuole dell'infanzia e primarie) o dal *Consiglio di istituto* (per le scuole secondarie) e dal *Dirigente scolastico*.

Il *Consiglio di circolo* e il *Consiglio di istituto* sono responsabili delle questioni di bilancio, dell'organizzazione e pianificazione delle attività scolastiche. Nell'ottica dell'autonomia, ogni istituto scolastico predispose il *Piano dell'Offerta Formativa* (POF), che è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola e deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale. Deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Questo documento viene elaborato dal *Collegio dei docenti* sulla base degli indirizzi generali definiti dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto*, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dagli studenti. Esso è approvato dal *Consiglio di circolo* o dal *Consiglio di istituto*, è reso pubblico e consegnato agli studenti e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Il *Dirigente scolastico* assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Spettano al *Dirigente* autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse e a tal fine è suo il compito di promuovere gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi.

Con l'anno scolastico 2000/2001, nelle scuole autonome, il responsabile amministrativo ha assunto la denominazione di *Direttore dei servizi generali e amministrativi*. Esso sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal *Dirigente* dell'istituzione scolastica e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni che non comportino valutazioni discrezionali, elabora progetti e proposte per il miglioramento della funzionalità dei servizi di competenza e cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni. Fa parte di diritto della Giunta esecutiva, del *Consiglio di circolo* o del *Consiglio di istituto*.

Il *Collegio dei docenti* elabora la programmazione didattica ed educativa di ogni anno scolastico, e in particolare il *Piano dell'Offerta Formativa*. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, per verificarne l'efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo, se necessario, misure per il suo miglioramento.

Il *Consiglio di intersezione* (per la scuola dell'infanzia), il *Consiglio di interclasse* (per la scuola primaria) e il *Consiglio di classe* (per la scuola secondaria) impostano la programmazione educativa e didattica della classe, ne verificano l'andamento didattico e disciplinare, assumono iniziative di innovazione di recupero e di sostegno e procedono alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Per quanto riguarda gli istituti di istruzione superiore, le università sono legalmente rappresentate dal Rettore, scelto da e tra i professori. Il Rettore attua le decisioni prese dal *Senato Accademico*, un organo collegiale con competenze decisionali per quanto riguarda le questioni didattico-scientifiche di interesse generale, e dal Consiglio di amministrazione, il consiglio responsabile della gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'università.

Ogni università è articolata in un certo numero di facoltà, che sono le unità organiche delle attività amministrative e delle attività didattico-scientifiche. All'interno di queste il *Consiglio di facoltà* svolge funzioni di programmazione e coordinamento dell'attività didattica.

I dipartimenti promuovono le attività di ricerca in un dato ambito di studio; hanno struttura propria e autonomia finanziaria e di gestione. Il *Consiglio di dipartimento* prende decisioni in materia di attività di ricerca e di insegnamento.

1.4 Valutazione della qualità

Le modalità di valutazione degli istituti di istruzione sono essenzialmente di due tipologie: interna ed esterna.

La valutazione interna degli istituti scolastici è regolamentata dalla Carta dei Servizi Scolastici (DPCM/1995) e dal Regolamento sull'autonomia (DPR 275/1999), che incoraggiano la pratica dell'autovalutazione. La Carta dei Servizi Scolastici individua tre aree di qualità (didattica, amministrativa, ambientale), definisce per ogni area fattori di qualità e standard, prevede le modalità di autovalutazione del servizio (rilevazione di elementi tramite questionari rivolti ai genitori, al personale e agli studenti).

Attualmente, non esiste una valutazione esterna mirata sulla singola istituzione scolastica, tranne il controllo di regolarità amministrativa e contabile affidato al Collegio dei revisori dei conti. Numerose scuole, tuttavia, hanno aderito a forme di valutazione esterna previste da progetti particolari (certificazione ISO, Premio Qualità).

Il sistema di istruzione, a livello nazionale, viene valutato dall'INVALSI (Istituto Nazionale per la VALutazione del Sistema dell'Istruzione, riordinato con il DL n.286 del 2004) attraverso il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni vengono analizzati attraverso le rilevazioni effettuate annualmente dall'INVALSI.

1.5 Finanziamenti

La legge 15-3-97, n.59, mentre attribuisce alle scuole l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, non concede l'autonomia finanziaria. Pertanto, come stabilisce l'art.21, 5° comma della suddetta legge, la dotazione finanziaria essenziale è costituita dall'assegnazione da parte dello Stato di fondi per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento dell'attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e indirizzo di scuola.

Lo Stato provvede direttamente al finanziamento amministrativo e didattico della scuola, le Regioni provvedono alla fornitura di servizi e assistenza in favore degli alunni (mense, trasporti, libri di testo nella scuola primaria, sussidi ai meno abbienti, assistenza sociosanitaria); le Province e i Comuni possono fornire assistenza e servizi su delega delle Regioni.

L'iscrizione e la frequenza dell'istruzione obbligatoria sono gratuite. Per il livello prescolare, pur non obbligatorio, non sono richieste tasse di frequenza, mentre per il secondario superiore sono richiesti tasse di iscrizione, tasse di esame e contributi per il funzionamento dei laboratori.

Lo Stato finanzia le università attraverso tre fondi previsti nel bilancio dello Stato, da suddividere tra gli atenei: il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il Fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche (FEU) e il Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (FPS).

1.6 Organi consultivi e di partecipazione

Il *Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione* è un organo consultivo, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n.233 del 30-06-1999, che assiste il Ministro nella programmazione e verifica della politica scolastica. È composto da 36 membri, di cui 15 eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei Consigli scolastici locali; 15 nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte,

della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; 3 sono eletti rispettivamente dalle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, e 3 sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole non statali riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

L'organo di consulenza più importante a livello di istruzione universitaria è il *Consiglio Universitario Nazionale* (CUN), del quale fanno parte i rappresentanti delle varie categorie del personale universitario e degli studenti. Il CUN formula pareri e proposte sulla programmazione universitaria, sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo, sul reclutamento dei professori e dei ricercatori.

La *Conferenza dei Rettori delle Università Italiane* (CRUI) è l'organo di consulenza che esercita un ruolo propulsivo finalizzato alla migliore gestione dell'ordinamento didattico e della ricerca scientifica; esprime il proprio parere sullo schema di decreto, predisposto dal Ministro, concernente la determinazione, per ogni triennio, degli obiettivi del sistema universitario e la destinazione delle risorse finanziarie.

Gli studenti hanno il loro organo di partecipazione nel *Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari* (CNSU), con compiti consultivi e propositivi su materie di interesse generale per l'università. È composto da 28 rappresentanti degli studenti dei corsi di laurea (L) e di laurea specialistica (LS), 1 rappresentante degli studenti delle scuole di specializzazione e 1 rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Tutti i membri sono elettivi, durano in carica 3 anni e non sono rieleggibili.

1.7 Istruzione non statale

L'articolo 33 della Costituzione italiana sancisce il diritto di persone fisiche e giuridiche di istituire scuole e istituti di istruzione senza oneri per lo Stato (comma 3). Il successivo comma 4 demanda alla legge ordinaria di fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità e di assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.

La Legge 3 febbraio 2006, n.27 ha stabilito che le scuole non statali siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie e di scuole non paritarie.

Tuttavia, in attesa dell'attuazione di questa legge, in via transitoria continuano ad esistere le seguenti tre tipologie di scuole primarie:

- *scuole paritarie*, quelle che in base alla legge 10 marzo 2000, n.62 hanno richiesto e ottenuto la parità e sono entrate a fare parte del sistema nazionale di istruzione;
- *scuole private autorizzate*, gestite da cittadini in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e di comprovate capacità legali e morali;
- *le scuole parificate*, gestite da enti o associazioni con personalità giuridica e riconosciute con convenzioni, che determinano l'importo del contributo statale; queste scuole devono adottare programmi e orari previsti dall'ordinamento della scuola statale; Solo le *scuole paritarie* e *parificate* possono rilasciare titoli di studio avente valore legale e solo quelle *paritarie* possono essere sede di esame anche per i candidati privatisti. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali.

La Legge 3 febbraio 2006, n.27 ha stabilito che le scuole non statali siano ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie e di scuole non paritarie. Tuttavia, in attesa dell'attuazione di questa legge, in via transitoria, le scuole secondarie non statali continuano a suddividersi in:

- *scuole paritarie*, cioè quelle che hanno chiesto e hanno ottenuto la parità, alle quali viene applicato lo stesso trattamento giuridico delle scuole statali;
- scuole meramente *private*, che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la parità né il riconoscimento legale;
- in via transitoria le *scuole legalmente riconosciute* e pareggiate, che non hanno chiesto o non hanno ottenuto la trasformazione in parità.

Per quanto riguarda l'istruzione superiore, vi sono tre tipi di istituti non statali:

- 1) istituti che rilasciano diplomi di livello superiore non universitario per l'esercizio di professioni altamente specializzate nel campo artistico. Questi istituti, istituiti e gestiti da pubbliche amministrazioni o da enti dotati di personalità giuridica, qualora si adeguino a programmi e contenuti di scuole statali analoghe o a fini ritenuti di pubblico interesse, ottengono il riconoscimento legale dei titoli di studio rilasciati;
- 2) istituti per la formazione dei mediatori linguistici. Sono scuole superiori per interpreti e traduttori che con decreto ministeriale (n.38/10 gennaio 2002) hanno assunto la denominazione di Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML). Le SSML hanno durata triennale e rilasciano titoli di studio equipollenti ai diplomi di laurea (L), rilasciati dalle università alla fine della Classe delle Lauree in Scienze della mediazione linguistica;
- 3) università e altri istituti di istruzione superiore. La Legge n. 243 del 1991 riconosce che in Italia esistono da tempo università non statali, legalmente riconosciute, sorte su iniziativa di privati (che hanno messo a disposizione il patrimonio necessario per il loro funzionamento) e di Enti locali, di associazioni o fondazioni che assicurano a questi istituti le necessarie risorse. Le università private, per assicurare agli studenti il riconoscimento legale del titolo di studio, accettano di conformare l'ordinamento degli studi a quello degli Atenei statali e la vigilanza del MIUR sulla legittimità della gestione amministrativa e dell'organizzazione didattica.

Lo Stato può concedere contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Tali contributi tengono conto del numero degli studenti iscritti, dei corsi di laurea attivati, dell'organico del personale docente e tecnico-amministrativo.

Scuola statale – Anno scolastico 2005/2006

	Scuola preprimaria	Scuola primaria	Scuola secondaria Inferiore
Alunni	979 301	2.545 491	1 668 184

Fonte: MPI, La Scuola Statale: sintesi dati a.s. 2005/2006, pagg. IX-XXI.

Scuola non statale – Anno scolastico 2005/2006

	Scuola preprimaria	Scuola primaria	Scuola secondaria Inferiore
Alunni	694 794	250 956	99 322

Fonte: MiUR, La Scuola in cifre 2006, Sistan.

2. EDUCAZIONE PRESCOLARE (SCUOLA DELL'INFANZIA)

L'educazione prescolare, benché non obbligatoria, dal 1991 costituisce la prima tappa del sistema educativo. Nel 1968, con la legge n. 44 che istituiva le scuole materne statali, lo Stato ha assunto la completa responsabilità nell'educazione prescolare che, fino ad allora, era stata gestita a livello locale a scopo principalmente previdenziale.

La materia è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n. 59 del 2004, emanato in attuazione della legge delega n. 53 del 2003 di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione. Ai sensi della riforma, la scuola dell'infanzia (questa la nuova denominazione) di durata triennale, ha come obiettivo "l'educazione e lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini (...)" assicurando anche una continuità educativa con i servizi dell'infanzia e con la scuola. La scuola materna viene inserita a pieno titolo nel sistema educativo con la denominazione di scuola dell'infanzia.

Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, in questo modo viene permesso di accedervi a 2 anni e ½. Questa norma, tuttavia, non è di immediata applicazione in quanto subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, alla ricettività delle strutture, alla funzionalità dei servizi a carico dei Comuni e alla introduzione di nuove figure professionali. La Legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 27 dicembre 2006) ha abrogato la norma che prevedeva la possibilità di frequenza anticipata della scuola dell'infanzia, che rimane possibile in via transitoria per l'a.s. 2007/2008 per i bambini che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008.

La scelta della scuola da parte delle famiglie è libera; tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'Amministrazione scolastica.

Le scuole dell'infanzia sono miste e possono essere collocate nello stesso edificio della scuola primaria o in un edificio autonomo.

2.1 Organizzazione

Gli istituti di educazione prescolare statali, destinati ai bambini dai 3 ai 6 anni, sono posti sotto la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, che ne delega la gestione alle autorità locali competenti in materia di istruzione. Poiché l'istituzione delle scuole dell'infanzia statali non riesce a soddisfare la richiesta, le scuole non statali (sia private che comunali) ricevono sovvenzioni dallo Stato, a condizione che vengano osservate determinate condizioni ritenute essenziali per il funzionamento delle stesse. Alle sovvenzioni statali sono da aggiungere i finanziamenti, diretti alle scuole o indiretti attraverso le famiglie degli alunni, previsti dalle leggi regionali.

Le scuole dell'infanzia dipendono amministrativamente da una Direzione didattica.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e didattica, hanno il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane l'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia anti-meridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

Dal 1° settembre 2000, con l'entrata in vigore dell'autonomia, le singole scuole hanno un'ampia discrezionalità didattica e organizzativa, avendo così la possibilità di organizzare le attività scolastiche in maniera flessibile. Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. L'art. 3, 2° comma, del Decreto Legislativo 59 del 2004 prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore, con periodi di vacanza a Natale, Pasqua e in estate. Le scuole sono suddivise in 3 sezioni corrispondenti all'età dei bambini. Alla sezione afferiscono bambini della stessa età (di tre, quattro e cinque anni), tuttavia le sezioni possono essere formate anche da bambini di età diverse. Nei piccoli centri, una scuola può avere un'unica sezione per i bambini di tutte le età.

Le sezioni sono istituite in rapporto agli alunni iscritti, il cui numero non è stabilito in maniera rigida, ma varia in relazione a molteplici fattori, quali la presenza o meno di alunni disabili, le caratteristiche geo-morfologiche del territorio, le condizioni economiche e di disagio sociale, le disponibilità delle dotazioni organiche regionali. In linea generale, per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, le sezioni sono costituite da un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15 con due insegnanti per sezione; nel caso in cui siano presenti alunni disabili, il numero dei bambini non può superare i 20.

2.2 Programma delle attività

Con Decreto Legislativo 59 del 2004 sono state pubblicate le *Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia*. La revisione delle suddette Indicazioni nazionali ha portato all'uscita, nel settembre 2007, delle nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione*, che saranno oggetto a partire dall'a.s. 2007/2008 di una fase di sperimentazione sul campo di durata biennale, prima di essere approvate in via definitiva.

Le nuove indicazioni tracciano le linee e i criteri per il conseguimento delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento secondo una metodologia operativa di studio e di approfondimento, accompagnata da flessibilità e gradualità di applicazione. Dal 2009/2010, le Indicazioni per il curricolo entreranno definitivamente a regime, accompagnate da un apposito Regolamento.

Le nuove indicazioni per la scuola dell'infanzia si pongono la finalità di promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza, e della cittadinanza. L'apprendimento avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra bambini, con la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche.

I *campi di esperienza* per i bambini della scuola dell'infanzia sono rappresentati dai seguenti aspetti: il sé e l'altro; il corpo in movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; e la conoscenza del mondo.

2.3 Valutazione

Nella scuola dell'infanzia, l'osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, e di adattare le proposte educative alla qualità e quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. La scuola dell'infanzia ha, infatti, il compito di individuare processi formativi che consentano ad ogni allievo di dare il meglio delle proprie capacità. La valutazione dei livelli di sviluppo prevede: un momento iniziale, che delinea le capacità in entrata, dei momenti interni alle sequenze didattiche che 'calibrano' le proposte educative e i percorsi di apprendimento in base alle necessità; una verifica degli esiti formativi, della qualità educativo-didattica e del significato dell'esperienza scolastica.

2.4 Insegnanti

Il Decreto legislativo attuativo n.227/2005 sulla formazione iniziale e continua degli insegnanti, in conformità con la legge di riforma 53/2003, prevedeva che ogni docente dovesse conseguire una laurea specialistica per l'insegnamento a qualsiasi livello scolastico, oltre a definire nuove modalità di reclutamento. Fino ad ora, però, non sono state emanate disposizioni per la concreta attuazione del Decreto n.227.

In conseguenza di ciò, per insegnare nelle scuole dell'infanzia è ancora necessario conseguire la laurea in scienze della formazione primaria. Il corso di laurea, di durata quadriennale e al quale è possibile accedere con qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, è suddiviso in un biennio comune e in un biennio di indirizzo per la scuola dell'infanzia. L'accesso ai corsi di laurea è subordinato al superamento di una prova d'esame, poiché il numero dei posti è programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole. Dopo aver conseguito il diploma di laurea, per ottenere il posto di ruolo a tempo indeterminato, gli insegnanti devono sostenere un esame (concorso) specifico rispettivamente per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

Dopo la nomina a tempo indeterminato, gli insegnanti devono compiere un periodo di prova, che coincide con l'anno di formazione. Durante questo anno, sono previste attività di istituto con il supporto di un docente tutor e

attività formative per l'approfondimento di aspetti della professionalità docente, quali quelli metodologico-didattici, psico-pedagogici, relazionali e comunicativi, ecc. Al termine dell'anno scolastico, l'insegnante in prova predisponde una relazione sulle attività e le esperienze di formazione e di insegnamento e la discute con il Comitato per la valutazione degli insegnanti perché la sua assunzione a tempo indeterminato venga confermata.

Durante il servizio la formazione degli insegnanti è considerata come un diritto del docente, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria personalità. Una direttiva ministeriale decide ogni anno gli obiettivi per la predisposizione del Piano delle attività di aggiornamento e di formazione, deliberato dalle scuole e organizzato attraverso corsi organizzati dalle scuole, dal MPI, dalle Università, da enti pubblici, da associazioni, ecc. Le metodologie dei corsi si riconducono a lezioni in aula, ricerca-azione e e-learning.

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia non sono specializzati in una disciplina particolare. Possono lavorare a tempo pieno o a tempo parziale e sono pubblici dipendenti con un contratto di diritto privato.

2.5 Dati statistici

Scuole statali – Anno scolastico 2005/2006

Rapporto alunni/docente	11,60
Rapporto alunni/sezioni	23,5

Alunni	979 301
Insegnanti	84 130
Scuole	13 614
Sezioni	41 927

Fonte: MPI – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2005/2006, pag. IX-XXI.

3. ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

La legge 28 marzo 2003, n. 53 di riforma del sistema di istruzione e formazione, ha abrogato la precedente legge 20 gennaio 1999, n. 9 che prevedeva l'obbligo scolastico per 10 anni (fino ai 15 anni di età) e ha ridefinito ed ampliato il concetto di obbligo scolastico e di obbligo formativo introducendo il diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, a partire dai 6 anni di età. Il diritto-dovere si realizza all'interno del sistema di istruzione o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale entro il 18° anno di età. In seguito alle elezioni politiche dell'aprile 2006, il nuovo Governo ha previsto, con la Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria 2007), l'elevamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, e a 16 anni dell'età per l'accesso al mondo del lavoro. Il regolamento adottato (Decreto 22 agosto 2007) in base alla citata legge reca le norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.

La legge di riforma n.53 del 2003 prevede che la scuola elementare assuma il nome di scuola primaria e che la scuola media assuma quello di scuola secondaria di primo grado e che i due livelli di istruzione costituiscano un unico ciclo (primo ciclo del sistema di istruzione). Allo stesso tempo è abolito l'esame di licenza elementare, mentre l'esame di licenza media viene sostituito dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

3A Istruzione primaria

La scuola primaria è stata completamente riformata con il Decreto Legislativo n.59 del 19 febbraio 2004, emanato in attuazione della legge delega n.53 del 28 marzo 2003, di riforma dell'intero sistema di istruzione e formazione.

In base alla nuova organizzazione, il primo ciclo di istruzione, della durata complessiva di 8 anni, è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, che costituiscono il primo segmento in cui si realizza il diritto/dovere all'istruzione e formazione.

La scuola primaria ha la durata di 5 anni ed è articolata in un primo anno di raccordo con la scuola dell'infanzia e in due bienni successivi. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento.

Possono essere iscritti al primo anno anche le bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. L'iscrizione anticipata è una facoltà rimessa alle famiglie e risponde all'esigenza di affidare ad esse un ruolo decisivo nel percorso formativo dei figli.

L'istruzione primaria si svolge presso scuole statali e non statali legalmente riconosciute.

L'iscrizione e la frequenza (obbligatoria) sono gratuite nella scuola statale, paritaria o parificata. I libri di testo sono forniti gratuitamente dai Comuni a tutti gli alunni. I servizi di trasporto e mensa sono gestiti sempre dai Comuni, ma sono richiesti contributi alle famiglie, salvo eventuali esoneri.

3A.1 Organizzazione della scuola

Generalmente, gli alunni sono divisi in classi omogenee per età. Nelle scuole più piccole, presenti nelle località isolate, funzionano ancora le pluriclassi, cioè classi con bambini di età diverse raggruppate in modo da costituire una sola classe dal punto di vista amministrativo. Questo fenomeno riguarda un numero assai limitato di alunni.

Di norma, le classi sono costituite da un massimo di 25-27 alunni (20 in presenza di alunni con bisogni educativi speciali) a un minimo di 10, mentre le pluriclassi sono costituite da non più di 12 bambini o non meno di 6.

Le attività didattiche (lezioni, scrutini, attività di aggiornamento del personale) si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno.

Il Decreto Legislativo n.59 del 2004 prevede le seguenti possibilità per l'organizzazione del tempo scolastico:

- orario obbligatorio di 891 ore annuali, corrispondenti a una media di 27 ore settimanali;

- orario obbligatorio + orario delle attività facoltative e opzionali (99 ore annue, corrispondenti a una media di 3 ore settimanali), per un totale di 30 ore settimanali. La scuola programma queste attività nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa (POF) sulla base delle richieste delle famiglie e delle professionalità disponibili tra i docenti;
- orario obbligatorio + orario delle attività facoltative e opzionali + orario delle attività eventualmente dedicate alla mensa e al dopo mensa (fino a un massimo di 330 ore annue, corrispondenti a una media di 3 ore settimanali) per un tempo totale massimo di 40 ore settimanali.

L'organizzazione dei tempi scolastici è rimessa all'autonomia decisionale delle singole scuole.

3A.2 Programmi di studio

Il Decreto Legislativo n. 59 del 2004, emanato in attuazione della legge di riforma del sistema educativo nazionale, ha sostituito i programmi in vigore dal 1985 con le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati allegate al decreto stesso.

All'inizio del 2007 è stata avviata la procedura di revisione delle suddette Indicazioni, che ha portato lo scorso settembre 2007 all'uscita delle nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione*. L'anno scolastico 2007/2008 prevede una fase di sperimentazione sul campo di durata biennale, prima della loro approvazione definitiva (cfr. paragrafo 2.2).

Per quanto riguarda la scuola primaria, le discipline sono: italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, tecnologia e informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive, religione cattolica. Un elemento di novità è costituito dalla generalizzazione dell'insegnamento della lingua inglese e dell'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Nel Decreto non è indicato il numero di ore da dedicare all'insegnamento né delle discipline né delle educazioni.

Le scuole hanno autonomia di scelta per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali didattici e dei libri di testo.

Le nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione* prevedono che le singole discipline siano considerate nella loro specificità anche se proposte all'interno di tre grandi aree disciplinari: area linguistico-artistico-espressiva; area storico-geografica; area matematico-scientifico-tecnologica. "Viene così sottolineata l'importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. Si favorisce l'interdisciplinarietà e il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline diverse."

3A.3 Valutazione/Certificazione

Nella scuola primaria, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni avviene su base periodica e annuale ed è svolta dai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, ai quali è affidata anche la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo e la certificazione delle competenze acquisite.

La legge di riforma 53/2003 ha abolito l'esame di licenza elementare, in quanto, in base alla nuova organizzazione del sistema di istruzione, la scuola primaria costituisce una articolazione interna del primo ciclo di istruzione e la Costituzione italiana (art. 33) stabilisce l'obbligo all'esame solo alla conclusione di un ciclo scolastico. Pertanto, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di semplice valutazione finale, al termine del secondo biennio di istruzione primaria. All'interno dei periodi biennali, l'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere presa dagli insegnanti all'unanimità e per motivi eccezionali e motivati.

Con la riforma è stato introdotto il *portfolio delle competenze* individuali, lo strumento che documenta il processo formativo di ciascun alunno sia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio personalizzati, che da quello comportamentale. Il documento in questione si compone di una parte dedicata alla valutazione e compilata sulla base delle indicazioni ministeriali e una parte all'orientamento, nella quale sono

inclusi materiali prodotti dall'alunno e osservazioni di docenti e genitori dello stesso. Il portfolio delle competenze individuali, previsto dal Decreto Legislativo 59/2004, non ha trovato completa attuazione; in particolare, una nota ministeriale (31 agosto 2006) precisa che il portfolio non va inteso come uno strumento di valutazione, ma come un'eventuale forma di documentazione dei processi formativi rimessa all'autonomia della scuola. L'adozione eventuale del portfolio ha valore formativo e didattico, di supporto ai processi di apprendimento degli allievi e non ha funzione pubblica e amministrativa di certificazione, attestazione e valutazione. La nota sottolinea la necessità di rispettare le raccomandazioni in materia di privacy.

3A.4 Insegnanti

La formazione iniziale dei docenti delle scuole primarie avviene attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria. La laurea costituisce titolo abilitante e consente l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento a livello primario.

Gli insegnanti della scuola primaria sono assunti a tempo pieno o a tempo parziale, con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato. Gli insegnanti delle scuole private riconosciute devono essere in possesso della stessa qualifica richiesta agli insegnanti della scuola statale.

Non è obbligatorio seguire i corsi di formazione continua, ma l'aggiornamento in servizio è un diritto-dovere dei docenti (cfr. paragrafo 2.4, per ulteriori informazioni).

3A.5 Dati statistici

Anno scolastico 2005/2006

Scuola primaria (scuole statali)	
Rapporto alunni/docente:	10,3
Rapporto alunni/classi:	18,5
Alunni	2 545 491
Insegnanti (tempo determinato e indeterminato)	271 151
Scuole	16 199
Classi	137 366

Fonte: MPI – La Scuola Statale: Sintesi dati anno scolastico 2005/2006, pag. IX.

3B Istruzione secondaria inferiore (*Scuola secondaria di I grado*)

In base alla riforma del sistema scolastico introdotta con la legge 53/2003 e il successivo Decreto Legislativo 59/2004, il livello di istruzione secondaria inferiore, prima denominato *scuola media*, assume ora il nome di *scuola secondaria di I grado* e costituisce, a conclusione della scuola primaria, il secondo segmento in cui si articola il primo ciclo di istruzione. Inoltre, costituisce il primo segmento, insieme alla scuola primaria, in cui si realizza il diritto/dovere dell'istruzione e formazione.

La scuola secondaria di I grado ha una durata complessiva di tre anni e si articola in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il secondo ciclo di istruzione.

Si accede all'istruzione secondaria di I grado direttamente dopo aver concluso la scuola primaria, sulla base di una valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. Infatti, con la riforma, è stato abolito il vecchio esame di licenza elementare. (cfr. paragrafo 3A.3) Frequentano la scuola secondaria di I grado gli alunni di età compresa fra 11 e 14 anni di età.

L'istruzione secondaria di I grado si svolge sia nelle scuole pubbliche che in quelle private paritarie.

L'iscrizione e la frequenza sono gratuite, mentre i costi per l'acquisto dei libri di testo sono a carico delle famiglie.

3B.1 Organizzazione della scuola

Gli alunni vengono divisi nelle classi in base all'età. Il numero massimo di alunni per classe è di 25 (20 in presenza di alunni disabili) e il numero minimo è di 15, con eccezioni per le località montane, le piccole isole, ecc.

Le lezioni iniziano il 1° settembre e si concludono il 15 giugno, con date differenziate per Regione, con periodi di vacanza a Natale, Pasqua e in estate.

L'orario obbligatorio annuale è di 957 ore, suddivise in 33 settimane di lezione, che comprendono anche la quota ancora da stabilire riservata alle Regioni, la quota d'istituto (attualmente pari al 20%) e l'ora settimanale per gli alunni che scelgono l'insegnamento della religione cattolica. Alle ore obbligatorie si aggiungono 132 ore facoltative (circa 4 ore settimanali), a scelta delle famiglie. Le ore (massimo 231 annue) da dedicare alla mensa e al dopo mensa, non sono calcolate in questo monte orario annuale.

3B.2 Programmi di studio

La legge di riforma e il successivo Decreto di attuazione 59/2004, hanno previsto per la scuola secondaria di I grado, come per la scuola primaria, la sostituzione dei vecchi programmi di studio con i piani di studio personalizzati contenuti nelle Indicazioni Nazionali allegate al Decreto stesso. All'inizio del 2007 è stata avviata la procedura di revisione delle suddette Indicazioni, che ha portato lo scorso settembre 2007 all'uscita delle nuove *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo dell'istruzione*. L'anno scolastico 2007/2008 prevede una fase di sperimentazione sul campo di durata biennale, prima della loro approvazione definitiva (cfr. paragrafo 2.2).

Le discipline per le quali sono definiti gli obiettivi specifici di apprendimento per la scuola secondaria di I grado sono: religione (facoltativa), italiano, inglese, seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica, scienze e tecnologia, informatica, musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive.

La seguente tabella riporta la distribuzione del monte ore obbligatorio per disciplina previsto dalle Indicazioni Nazionali per questo livello di istruzione. A questo quadro sono da aggiungere le eventuali ore facoltative scelte dalle famiglie per lo svolgimento di attività aggiuntive o per il potenziamento delle materie curriculari.

Discipline	Minimo	Medio	Massimo
Italiano	307	313	319
Storia		(203)	
Geografia		(60)	
		(50)	
Matematica	239	245	251
Scienze e tecnologia		(127)	
		(118)	
Inglese	114	120	126
Seconda lingua		(54)	
		(66)	
Arte e immagine	54	60	66
Musica	54	60	66
Scienze motorie e sportive	54	60	66
Religione	33	33	33
		891*	

* Rispetto a questa tabella, l'orario annuale obbligatorio è incrementato di 66 ore, di cui 33 destinate alla lingua inglese e 33 alla tecnologia, per un totale di 957 ore (D. Lgs. 226/2005).

La scelta dei libri di testo e del materiale didattico è a discrezione degli insegnanti, sentito il *Consiglio di classe*. I libri prescelti sono adottati ufficialmente dal *Collegio dei docenti*.

3B.3 Valutazione/Certificazione

Per quanto riguarda la valutazione e la certificazione a livello di istruzione secondaria di I grado, il Decreto 59/2004 prevede le stesse modalità già descritte per la scuola primaria (cfr. 3A.3).

Inoltre, perché l'anno scolastico sia valido ai fini della valutazione, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, costituito dal monte orario obbligatorio e dalle eventuali ore facoltative.

In base ai risultati della valutazione periodica (l'anno scolastico è diviso in trimestri o quadrimestri), le istituzioni scolastiche predispongono gli strumenti necessari per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti.

Al termine del terzo anno della scuola secondaria di I grado gli alunni sostengono l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che ha sostituito l'esame di licenza media e che costituisce il titolo per l'ammissione al secondo ciclo di istruzione (cfr. paragrafo 3A.3)

La Circolare Ministeriale n.28 del 15 marzo 2007 ha stabilito le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e per l'avvio della certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione. Infatti, fino all'a.s. 2005/2006 l'esame consisteva nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie; dall'a.s. 2006/2007, l'esame ha previsto, in via sperimentale, una ulteriore prova scritta relativa alla seconda lingua comunitaria.

3B.4 Orientamento

Il terzo anno della scuola secondaria di I grado è dedicato all'approfondimento degli apprendimenti e all'orientamento e raccordo con il secondo ciclo di istruzione.

Il passaggio al livello secondario superiore è vincolato al superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

È necessario sottolineare che i cambiamenti normativi intervenuti, quali l'elevamento dell'obbligo (cfr. cap. 3), la diversa funzione attribuita al portfolio (cfr. par. 3A.3) e la pubblicazione delle Nuove Indicazioni Nazionali (cfr. paragrafo 2.2) hanno delineato uno scenario diverso. Gli alunni che concludono il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Dal 2007/2008, infatti, gli alunni sono soggetti ad altri due anni di obbligo (fino al 16° anno di età). Comunque, in base al diritto-dovere, gli alunni sono soggetti all'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del 18° anno di età.

3B.5 Insegnanti

Gli insegnanti sono specialisti e insegnano una materia o un raggruppamento di materie, ma interagiscono con gli altri insegnanti in un'ottica interdisciplinare. Ogni insegnante viene assegnato ad una o più classi. Gli insegnanti rimangono, in genere, con le stesse classi per tutta la durata dei corsi.

Per insegnare nelle scuole secondarie è necessario essere in possesso della laurea, oltre alla formazione nelle scuole di specializzazione (SSIS), che continueranno a funzionare finché diverrà operativo il Decreto Legislativo 227 del 2005. Il Decreto detta nuove modalità di formazione e di reclutamento per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo.

3B.6 Dati statistici

Scuole statali – Anno scolastico 2005/2006

Scuola secondaria di I grado	
Rapporto alunni/docente:	10,8
Rapporto alunni/classi:	21,0
Alunni iscritti a.s. 2006/2007	1 730 031
Insegnanti	198.816
Scuole	7 102
Classi	79 035

Fonti:

MPI, Notiziario sulla scuola primaria e secondaria di I e II grado, a.s. 2006/2007 (luglio 2007), pagg. 6 e 10.

MPI – La scuola statale: sintesi dei dati, a.s. 2005/2006.

MPI (DG per gli Studi e la Programmazione), La scuola in cifre 2006, p. 21 (rapporto alunni-docente) e 51 (rapporto alunni-classe).

4. ISTRUZIONE POST-OBBLIGATORIA (*ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE*)

Il Testo Unico del 1994 (Decreto Legislativo 297/1994) raggruppa in modo organico buona parte delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, ma esso ha subito modifiche rilevanti a seguito dell'autonomia concessa alle scuole a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 (cfr. DM n.234 del 26 giugno 2000) e ai successivi provvedimenti tra cui in particolare la legge di riforma n. 53 del 28 marzo 2003, e i suoi decreti attuativi: il DL n.59 del 19 febbraio 2004 che definisce le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, il D.Lgs. 15 aprile 2005 n.76 che istituisce il diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al 18° anno di età e il D.Lgs. n.226 del 17 ottobre 2005, che istituisce le norme relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

In seguito alla già citata riforma dell'istruzione (L. 53/2003), l'istruzione secondaria superiore rappresenta il secondo ciclo dell'istruzione, costituito dal sistema dei licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane), di competenza dello Stato, e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale, di competenza delle Regioni. Nella fase iniziale (2006) di applicazione dell'attuale legislazione sono state approvate diverse leggi che sono intervenute sul sistema delineato dalla L.53/2003 e dal D. Lgs. 226/2005. In particolare, la L.40/2007 ha precisato che il secondo ciclo di istruzione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore, al quale appartengono i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti d'arte, e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

Il decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005 di attuazione della riforma per il secondo ciclo è stato 'congelato' e poi sospeso dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2006 ed è in attesa di modifiche. L'attuazione della riforma degli ordinamenti del secondo ciclo era stato rinviato, inizialmente, all'a.s. 2008/2009. Tuttavia, la Legge n.40 del 2 aprile 2007 ha confermato la permanenza nel sistema dell'istruzione degli istituti tecnici e degli istituti professionali, abrogando il liceo economico e il liceo tecnologico previsti dalla legge 53 e dal suddetto decreto n.226. In base alla stessa legge, l'avvio della riforma viene posticipato all'a.s. 2009/2010. Pertanto, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale continuano a funzionare secondo il vecchio ordinamento (D. Lgs. 297/1994), in attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi della Legge 53/2003.

Inoltre, dall'a.s. 2007/2008 in base alla legge finanziaria 2007, il primo biennio della scuola secondaria superiore diventa obbligatorio, tranne la possibilità di assolvere l'obbligo anche nei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati in base all'intesa Stato-Regioni del 2004. La legge finanziaria stabilisce l'elevamento a 10 anni della durata dell'obbligo di istruzione e, conseguentemente, a 16 anni di età l'accesso al lavoro. Al termine della scuola secondaria di primo grado uno studente, a partire dall'a.s. 2007/2008, è soggetto ad altri due anni di obbligo (cfr. cap.3) e a due anni di diritto-dovere; il diritto-dovere avrebbe dovuto trovare una completa attuazione con l'avvio della riforma del secondo ciclo, ma in mancanza di questa continua ad applicarsi l'art.68 della L.144/1999, che prevede l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età (obbligo formativo).

In attesa della revisione del Decreto 226/2005 e dell'avvio della riforma del secondo ciclo, le scuole che appartengono all'istruzione secondaria superiore di tipo generale sono:

- liceo classico;
- liceo scientifico;
- liceo artistico;
- liceo socio-psico-pedagogico;

mentre le scuole che appartengono all'istruzione secondaria superiore di tipo professionale sono:

- istituti tecnici;
- istituti professionali;
- istituti d'arte

Agli istituti elencati si aggiunge il liceo linguistico, che funziona formalmente in alcune scuole paritarie, mentre nelle scuole statali è stato introdotto in forma sperimentale (Progetto Brocca, C.M. n.27/1991).

Tali tipi di scuole secondarie superiori sono frequentate da alunni tra i 13 anni e mezzo e i 19 anni di età.

Le classi sono, in genere, divise in base all'età e sono miste. In linea generale, nelle scuole secondarie superiori le classi devono avere, nel primo anno, non meno di 25 alunni e non più di 28; nelle classi successive, di regola, non ci possono essere meno di 20 alunni. Questi dati possono subire variazioni in relazione alle necessità di rispettare le dotazioni organiche stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Nella scuola secondaria di secondo grado gli orari sono molto diversi a seconda del numero delle discipline previste dai corsi di studio dei diversi indirizzi e dell'orario di insegnamento a loro riservato. Si va dalle 25 ore settimanali della classe prima del liceo scientifico ordinamentale alle 36-38 ore di molti istituti tecnici, alle 40 ore di molti istituti professionali alle 43-44 ore delle classi terza e quarta del liceo artistico.

Per accedere alla scuola secondaria superiore, gli alunni devono essere in possesso del diploma di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Tutte le scuole secondarie superiori richiedono tasse di frequenza, ma in base al "diritto allo studio" sancito dalla Costituzione, gli alunni delle scuole statali possono essere esonerati dal pagamento delle tasse (o possono ricevere un aiuto economico), in base al reddito familiare e al rendimento scolastico alla fine dell'anno. In generale, gli alunni pagano i libri di testo.

4A Scuole Secondarie superiori di Istruzione Generale (*Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo artistico e Liceo socio-psico-pedagogico*)

L'obiettivo generale dell'istruzione liceale è quello di preparare gli alunni agli studi universitari e alle altre forme di istruzione post-secondaria.

4A.1 Organizzazione della scuola

Il *Liceo classico* e il *Liceo scientifico* hanno una struttura unitaria (durata quinquennale), pur nella distinzione in un biennio e in un triennio.

Nel *Liceo classico*, l'impostazione degli studi ha carattere prevalentemente classico-umanistico.

Il *Liceo scientifico* accentua la preparazione scientifica, soprattutto nel triennio finale.

Le lezioni iniziano in settembre, con date differenziate per Regione, e si concludono a metà giugno, con un minimo di 200 giorni di lezione all'anno, ad eccezione dell'esame finale di Stato, che si svolge in parte anche nel mese di luglio. Vi sono inoltre periodi di vacanza in estate, Natale e Pasqua.

Con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ogni istituto può organizzare l'orario settimanale su 5 o 6 giorni e può variare l'unità oraria di lezione.

L'anno scolastico può essere diviso in trimestri o quadrimestri, a seconda della decisione del *Collegio dei docenti*.

Gli insegnanti sono liberi di scegliere i libri di testo e il materiale didattico, sentito il *Consiglio di classe*. I libri prescelti sono adottati ufficialmente dal *Collegio dei docenti*.

4A.2 Programmi di studio

Nel *Liceo classico*, il quadro orario di riferimento è il seguente:

MATERIA	Ginnasio		Liceo classico		
	IV	V	I	II	III
Lingua e lettere italiane	5	5	4	4	4
Lingua e lettere latine	5	5	4	4	4
Lingua e lettere greche	4	4	3	3	3
Lingua e letteratura straniera	4	4	--	--	--
Storia	2	2	3	3	3
Geografia	2	2	--	--	--
Filosofia	--	--	3	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia	--	--	4	3	2
Matematica	2	2	3	2	2
Fisica	--	--	--	2	3
Storia dell'arte	--	--	1	1	2
Religione	1	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2	2
	27	27	28	28	29

L'ora di religione è facoltativa.

Nel *Liceo scientifico*, il quadro orario settimanale è il seguente:

MATERIA	Liceo scientifico				
	I	II	III	IV	V
Lingua e lettere italiane	4	4	4	3	4
Lingua e lettere latine	4	5	4	4	3
Lingua e letteratura straniera	3	4	3	3	4
Storia	3	2	2	2	3
Geografia	2	--	--	--	--
Filosofia	--	--	2	3	3
Scienze naturali, chimica e geografia	--	2	3	3	2
Fisica	--	--	2	3	3
Matematica	5	4	3	3	3
Disegno	1	3	2	2	2
Religione	1	1	1	1	1
Educazione fisica	2	2	2	2	2
	25	27	28	29	30

L'ora di religione è facoltativa.

Il *Liceo artistico* offre agli alunni un insegnamento specializzato in ambito artistico, in particolare in pittura, scultura, scenografia, architettura.

Il corso ha durata quadriennale e si divide in due sezioni: una per lo studio delle arti figurative e la scenografia e l'altro per lo studio dell'architettura. Il primo ciclo biennale è identico per entrambe le sezioni; nel secondo ciclo, il numero di ore di materie artistiche è diverso. La prima sezione permette l'accesso all'*Accademia di Belle Arti*; il secondo alla facoltà di architettura. Qualora gli alunni seguano il quinto anno integrativo, ottengono il certificato di fine studi dell'istruzione artistica secondaria superiore, che permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie.

Utilizzando lo strumento della sperimentazione, ormai quasi tutti i licei artistici hanno un corso di studi di durata quinquennale al termine del quale è possibile l'iscrizione all'Università senza la necessità di frequentare il corso integrativo.

Nel *Liceo artistico* le discipline obbligatorie si dividono in materie generali e in materie artistiche, secondo il seguente quadro orario:

	1° Anno	2° Anno	3° Anno		4° Anno	
			I Sez.	II Sez.	I Sez.	II Sez.
MATERIE ARTISTICHE						
Figura disegnata	10	6	8	4	8	4
Ornato disegnato	10	6	8	4	8	4
Figura modellata	--	4	4		4	
Ornato modellato	--	4	4		4	
Disegno geometrico	4	3	--		--	
Prospettiva	--	--	4		4	
Elem. di architettura	--	2	4		4	
Anatomia	--	--	2		2	
	24	25	34	26	34	26
MATERIE DI CULTURA						
Letteratura e storia	3	3	4		4	
Storia dell'arte	2	2	2		3	
Matematica e fisica	4	4	--	4	--	5
Scienze naturali, chimica e geografia	3	3	--	2	--	--
Religione	1	1	1		1	
Educazione fisica	2	2	2		2	
	15	15	9	15	10	15

L'ora di religione è facoltativa.

Il Liceo socio-psico-pedagogico rappresenta la sperimentazione dei soppressi Istituti magistrali, pertanto non esiste per questa tipologia di licei un corso ordinamentale. Nella versione 'Progetto Brocca' sono previste 34 ore settimanali per tutte e cinque le classi e le seguenti discipline: religione o attività alternative (facoltative), italiano, storia, latino, lingua straniera, matematica, geografia, scienze della Terra, musica, diritto ed economia, storia dell'arte, filosofia, pedagogia, sociologia, legislazione sociale, metodologia della ricerca socio-pedagogica, fisica, chimica, biologia, educazione fisica. All'interno della stessa classe, le materie vengono insegnate a tutti allo stesso livello.

A partire dal 1998, in base all'articolo 21 della legge n.59 del 1997, che ha introdotto l'autonomia scolastica, è stata data facoltà alle scuole – nell'ambito degli obiettivi nazionali di apprendimento da raggiungere con autonomi percorsi formativi e non più con programmi nazionali – di determinare i curricula in modo che vi siano comprese le discipline fondamentali, quelle che integrano obbligatoriamente il curriculum o quelle aggiuntive facoltative.

Riguardo ai metodi, il docente è libero di sceglierli, in rapporto, comunque, alla programmazione sia individuale che collegiale, che individua finalità, contenuti e metodologie più appropriate alla classe e al singolo alunno.

Pur in mancanza di una riforma organica i programmi della scuola secondaria superiore, alcuni dei quali risalgono al 1923, negli anni sono stati modificati; infatti, le scuole utilizzano la sperimentazione non solo per introdurre nuovi indirizzi di studio, ma anche per introdurre altre materie (informatica, storia dell'arte nel biennio e lingua straniera nel triennio del liceo classico, ecc.) oppure per modificare le ore di alcune materie.

Indicazioni metodologiche a questo livello di insegnamento sono assai scarse. Solo alcuni richiami all'interdisciplinarietà, ad una programmazione comune nell'ambito dei Collegi dei docenti e dei Consigli di classe, sono contenuti in istruzioni ministeriali emanate ogni anno, soprattutto in occasione di proposte per programmi educativi particolari, quali l'educazione alla salute e al rispetto dell'ambiente.

Le Indicazioni Nazionali allegate al Decreto Legislativo n.226 del 2005 hanno ridisegnato gli impianti curricolari di tutti i percorsi, ma non sono entrate in vigore e si attende ora la revisione del decreto in questione.

4A.3 Valutazione/Certificazione

La valutazione avviene a cadenza trimestrale (raramente) o quadrimestrale (più frequente) a scelta del *Collegio dei docenti* di ogni scuola, sulla base dei risultati ottenuti dagli studenti durante l'anno nelle prove scritte e orali in tutte le materie e sulla base della partecipazione degli alunni alle lezioni. Alla fine dell'anno scolastico si effettua la valutazione finale, in merito all'impegno e ai progressi fatti da ogni alunno nel corso dell'anno. Questa valutazione è espressa in punteggi decimali, positivi da 6 a 10 e negativi da 0 a 5.

Ogni scuola ha autonomia nel definire le modalità con le quali l'alunno deve colmare i "debiti formativi" accumulati nel corso dell'anno scolastico. Il *Consiglio di classe* può anche decidere di non ammettere l'alunno alla classe successiva, qualora i debiti formativi (insufficienze) siano numerosi.

La valutazione trae elementi dal lavoro collegiale svolto dagli insegnanti nei Collegi dei docenti e nei Consigli di classe.

Alla fine della scuola secondaria di secondo grado, gli alunni sostengono un esame di Stato per conseguire il certificato di fine studi secondari superiori.

La Legge n.425/1997 ha approvato nuove norme che hanno modificato completamente le modalità di svolgimento degli esami; questa legge è stata a sua volta parzialmente modificata dalla Legge n.1 dell'11 gennaio 2007. Inoltre, lo svolgimento dell'esame di Stato è regolamentato dal D.P.R n.323/1998 e dall'O.M. del 15 marzo 2007.

Vengono ammessi all'esame tutti gli studenti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso. Gli esami comprendono due prove scritte, stabilite dal Ministero dell'Istruzione, una terza prova, predisposta dalla commissione di esame, istituita presso la scuola, e un colloquio. In base alla legge n.1/2007 la composizione delle commissioni giudicatrici è stata modificata: al posto della presenza dei docenti interni e di un presidente esterno previsti dalla L.425/1997, sono adesso previsti 3 docenti interni della classe e 3 esterni, oltre al presidente esterno. La valutazione finale è espressa con un voto in centesimi. Per superare l'esame, il candidato deve riportare un voto minimo di 60/100. L'andamento generale degli studi, attribuito a ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, permette all'alunno di usufruire di un credito scolastico che vale fino a 20 punti. La L.1/2007 ha elevato tale limite a 25 punti, ma questo verrà applicato solo a partire dall'a.s. 2009/2010, con l'avvio della riforma del secondo ciclo. Al superamento dell'esame vengono rilasciati un diploma e un certificato. Il certificato attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie e gli insegnamenti compresi nel curriculum oltre alla relativa durata oraria complessiva, la votazione riportata nelle prove scritte e nel colloquio il credito scolastico e i crediti formativi documentati. Il credito formativo si riferisce alle esperienze acquisite dall'alunno al di fuori della scuola in ambiti e settori della società civile. Sono i *Consigli di classe* che stabiliscono i criteri di valutazione di tali crediti.

Diploma e certificato sono redatti in quattro lingue comunitarie al fine di renderne possibile la lettura nei paesi dell'UE.

La legge, infine, ha istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare, verificare e valutare la nuova disciplina degli esami di Stato e di costituire un supporto permanente per le commissioni di esame per quanto riguarda la predisposizione della terza prova scritta.

4A.4 Orientamento

Varie sono le attività di orientamento, prevalentemente a carattere informativo, che vengono realizzate negli ultimi due anni di scuola secondaria superiore.

Le iniziative sono molteplici in relazione all'indirizzo del corso nel quale vengono programmate e della realtà socioeconomica e culturale del territorio in cui opera l'istituto scolastico, dei fondi e delle attrezzature di cui può disporre, provenienti non solo dal Ministero dell'Istruzione, ma anche da aziende, associazioni di industriali, artigiani, professionisti, banche locali, ecc.

Le attività di orientamento sono svolte secondo le più diverse modalità che variano da scuola a scuola e di anno in anno, in quanto manca una figura istituzionalmente preposta a tale compito.

4A.5 Insegnanti

vedi 3B.5

4B Scuole Secondarie superiori di tipo professionale (*Istituti d'arte, Istituti tecnici, Istituti professionali*)

Il settore professionale dell'istruzione secondaria superiore ha subito, nel corso degli ultimi decenni, profondi mutamenti; in particolare gli istituti tecnici, ma anche gli istituti professionali hanno perduto l'originario carattere fortemente professionalizzante. I loro programmi sono stati gradualmente modificati a favore di materie e contenuti a forte valenza culturale e a scapito del tempo dedicato alle esercitazioni pratiche. Questo processo ha attenuato la differenza, prima assai netta, tra l'istruzione secondaria superiore di tipo generale e quella di tipo professionale.

Lo scopo principale di questa tipologia di istruzione è quello di fornire agli alunni, tra i 13 anni e mezzo e i 19 anni di età, la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate (istruzione professionale), la preparazione all'esercizio di funzioni tecniche e amministrative in alcuni settori (istruzione tecnica), e la preparazione al lavoro e alla produzione artistica (istruzione artistica), in vari settori e con particolare attenzione alle esigenze del mercato del lavoro locale.

Tale tipo di istruzione viene impartita negli *Istituti tecnici*, negli *Istituti professionali* e negli *Istituti d'arte*.

4B.1 Organizzazione della scuola

Vi sono diversi tipi di *Istituti tecnici*: agrario, commerciale, turistico, geometri, industriale, periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, nautico, aeronautico e per le attività sociali. Ognuno di questi offre più indirizzi e specializzazioni. I corsi si dividono in due cicli, un biennio e un triennio, ma non esiste esame fra l'uno e l'altro ciclo; i programmi sono uguali nel biennio e si differenziano nel triennio con riferimento alle specializzazioni.

Le ore di lezione, divise in cinque o sei giorni settimanali, variano a seconda dell'indirizzo prescelto, generalmente dalle 32 alle 38 ore settimanali.

Gli *Istituti professionali* sono ripartiti in settori e indirizzi di durata triennale: agrario, industria e artigianato, servizi, sanitario ausiliario e settore atipico. In ogni settore sono previsti più indirizzi, corrispondenti alle più significative aree di professionalità. Ogni indirizzo porta alla qualifica di operatore in un'area di specializzazione (dopo i primi tre anni) o di tecnico (dopo gli ultimi due anni).

Tali istituti possono organizzare corsi serali.

Gli *Istituti professionali* offrono corsi di durata triennale (triennio di qualifica) agli alunni in età compresa tra i 13 anni e mezzo e i 17 anni, e successivi corsi di durata biennale (biennio post-qualifica), articolati in altri due anni, per gli alunni di età tra i 18 e i 19 anni, che consente il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e che dà accesso all'università.

Le ore di lezione, divise in cinque o sei giorni settimanali, variano a seconda dell'indirizzo prescelto.

Con l'autonomia scolastica gli istituti possono variare l'unità oraria delle lezioni, in base all'organizzazione didattica e alle esigenze del territorio.

La legge finanziaria 2007 ha previsto la riduzione a decorrere dall'a.s. 2007/2008 dei carichi orari settimanali delle lezioni; il D.M. n.41/2007 ha, infatti, fissato l'orario settimanale delle lezioni a 36 ore (ore dell'area comune e ore dell'area di indirizzo) in attesa del riordino complessivo del secondo ciclo.

L'*Istituto d'arte* ha lo scopo di preparare gli alunni al lavoro e alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni delle industrie e delle materie proprie del luogo. Gli indirizzi ordinamentali sono circa 40 e riguardano molti settori: stampa e incisioni, tessuti e decorazioni, oreficeria, metalli, mobili, ceramica, pittura, vetro, scenotecnica, ecc.

I corsi hanno durata triennale e portano al conseguimento del Diploma di Maestro d'Arte. Dopo il triennio, è possibile frequentare un successivo biennio sperimentale che consente agli alunni di ottenere il Diploma di istruzione secondaria superiore in Arte Applicata, e di accedere in tal modo all'Università. Esistono, inoltre, numerose sperimentazioni di corsi quinquennali, con biennio comune e triennio specializzato.

Le ore di lezione, divise in cinque o sei giorni settimanali, variano a seconda dell'indirizzo prescelto. Con l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ogni istituto può organizzare l'orario settimanale su 5 o 6 giorni e può variare l'unità oraria di lezione; generalmente l'orario minimo settimanale è di 36 ore, talvolta elevato a 44 ore.

Le lezioni iniziano in settembre, con date differenziate nelle singole Regioni, e si concludono a metà giugno, con un minimo di 200 giorni di lezione all'anno, ad eccezione dell'esame finale di Stato per i corsi quinquennali sperimentali, che si svolge anche in parte nel mese di luglio. Vi sono, inoltre, periodi di vacanza in estate, Natale e Pasqua.

4B.2 Programmi di studio

Nel corso del primo ciclo di durata biennale, il curriculum degli *Istituti tecnici* comprende le seguenti materie comuni a tutte le specializzazioni: italiano, storia, chimica e geografia, lingua straniera, matematica, fisica, scienze naturali, biologia, diritto ed economia, educazione fisica, religione o materia alternativa (facoltativa).

L'unica differenza consiste nelle materie di indirizzo e nelle esercitazioni pratiche svolte nei vari indirizzi.

Anche nel triennio superiore, le materie generali, sono comuni a tutte le specializzazioni; le altre discipline variano in rapporto agli indirizzi specifici. Una parte importante del curriculum viene dedicata a esercitazioni pratiche, con un orientamento specifico.

Esiste, inoltre, sia nel biennio che nel triennio, un'area di progetto nella quale viene svolta un'attività progettuale interdisciplinare, a cui può essere destinato un minimo di ore non superiore al 10% del monte ore annuo delle discipline coinvolte.

All'interno della stessa classe, le materie vengono insegnate a tutti allo stesso livello.

Riguardo al curriculum dell'*Istituto professionale*, nel primo triennio (triennio di qualifica) si insegnano materie comuni a tutti i corsi e materie differenziate a seconda dell'indirizzo prescelto.

Le materie comuni (area comune) a tutte le sezioni, per un totale di 22 ore settimanali nel primo biennio e di 12/15 ore nel terzo anno, sono: italiano, storia, lingua straniera, diritto ed economia, matematica ed informatica, scienze della terra e biologia, educazione fisica, religione (facoltativa). Vi sono, inoltre, materie specifiche (area di indirizzo) per ogni specializzazione e rispettive tecnologie, pari a 14 ore settimanali nel primo biennio e a 21/24 ore nel terzo anno. Sono disponibili anche 4 ore da programmare in autonomia (area di approfondimento) e finalizzate all'accoglienza, all'orientamento o al sostegno e recupero degli svantaggi. La gestione dell'area di approfondimento è affidata alla programmazione autonoma di ciascun istituto, in vista del conseguimento degli obiettivi generali individuati; e il Collegio dei docenti individua le attività dell'area di approfondimento, considerando anche possibili collegamenti operativi con le realtà territoriali per accentuare il carattere di orientamento pratico del settore professionale.

Dopo aver conseguito la qualifica a seguito di esito positivo della frequenza del primo triennio, gli studenti possono: accedere al mondo del lavoro; iscriversi ai corsi biennali post-qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo professionale; frequentare successivi moduli realizzati anche nella scuola in convenzione con la Regione per il conseguimento di un secondo e più elevato livello di qualifica.

All'interno della stessa classe, le materie vengono insegnate a tutti allo stesso livello.

Con l'autonomia didattica, è data facoltà alle scuole – nell'ambito degli obiettivi nazionali di apprendimento da raggiungere con autonomi percorsi formativi e non più con programmi nazionali – di determinare i curricoli, in modo che vi siano comprese le discipline fondamentali, quelle che integrano obbligatoriamente il curriculum o quelle aggiuntive facoltative.

Riguardo alle metodologie, esse vengono adattate agli obiettivi propri di ciascun indirizzo di specializzazione e alle esigenze economico-sociali del territorio, ma cercando di creare una professionalità polivalente, che è la base per ogni successiva specializzazione.

L'attività pratica deve costituire un'esperienza che consente di seguire i processi produttivi tipici del settore di riferimento.

Anche nell'*Istituto d'arte* le materie si dividono in materie generali obbligatorie (generali e artistiche) e discipline artistiche, opzionali in base all'indirizzo prescelto.

Le discipline obbligatorie sono:

- materie generali: italiano, storia, storia dell'arte, matematica, fisica, scienze naturali, chimica e geografia.
- materie artistiche: disegno geometrico e architettonico, disegno dal vero, arti plastiche.

L'ora di religione o l'attività alternativa è facoltativa.

Queste materie di base, comuni a tutti gli indirizzi, sono integrate da diversi laboratori e da attività pratiche secondo il tipo di indirizzo artistico prescelto.

Le ore di lezione, divise in cinque o sei giorni settimanali, variano a seconda dell'indirizzo prescelto.

Con l'autonomia didattica, è data facoltà alle scuole – nell'ambito degli obiettivi nazionali di apprendimento da raggiungere con autonomi percorsi formativi e non più con programmi nazionali – di determinare i curricoli, in modo che vi siano comprese le discipline fondamentali, quelle che integrano obbligatoriamente il curriculum o quelle aggiuntive facoltative.

Riguardo ai metodi, questi sono scelti dai singoli docenti in rapporto alla programmazione individuale e collegiale e, in queste scuole, si basano prevalentemente sulle attività di laboratorio.

4B.3 Valutazione/Certificazione

Per quel che riguarda i criteri e le modalità di valutazione, anche per gli Istituti tecnici e professionali, e per gli Istituti d'arte vale quanto detto al par. 4A.3.

In particolare negli *Istituti professionali*, esiste anche l'esame di qualifica, che si svolge alla fine dei corsi triennali. Il diploma che si ottiene con questo esame permette l'accesso diretto al mondo del lavoro, l'iscrizione ai corsi biennali post-qualifica per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza di successivi moduli realizzati anche nella scuola in convenzione con la Regione per il conseguimento di un secondo e più elevato livello di qualifica.

4B.4 Orientamento

vedi 4A.4

4B.5 Insegnanti

vedi 3B.5

4B.6 Dati statistici

Iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado statali per tipo di scuola, a.s. 2005/2006

	Alunni frequentanti
Liceo classico	263 955
Liceo scientifico	548 415
Istituto professionale	536 230
Istituto tecnico	883 244
Istituto d'arte	57 104
Liceo artistico	40 590
Ex istituti magistrali (Liceo socio-psico-pedagogico)	192 043
Totale	2 521 581

Fonte: MPI, *La scuola statale: sintesi dei dati*, a.s. 2005/2006.

Unità scolastiche, classi e docenti nella scuola secondaria di secondo grado, a.s. 2005/2006

Livello di istruzione	Unità scolastiche	Classi	Docenti a tempo determinato e indeterminato
Scuola secondaria di II grado	5 039	116 387	274 523

Fonte: MPI – *La scuola statale: sintesi dei dati*, a.s. 2005/2006.

5. FORMAZIONE PROFESSIONALE INIZIALE

La Formazione Professionale Iniziale (FPI) riguarda l'offerta di formazione professionale, di competenza regionale, realizzata, a partire dalla fine del primo e del secondo ciclo di istruzione, dalle agenzie formative accreditate presenti sul territorio nazionale, caratterizzate da un contatto diretto con il mondo del lavoro, soprattutto per la realizzazione delle misure di *stage*.

Rientrano nella formazione iniziale i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in interazione/integrazione con la scuola che conducono all'attestato di qualifica regionale o al diploma di qualifica; percorsi biennali e annuali per giovani svantaggiati; percorsi in apprendistato; percorsi di secondo livello, ovvero per giovani in possesso del diploma di secondaria superiore.

La presente sezione descrive le caratteristiche dei percorsi sopra citati, includendo, dove possibile, dati statistici per rendere conto delle diverse realtà formative anche dal punto di vista quantitativo.

5.1 Organizzazione

La Costituzione italiana stabilisce l'impegno dello Stato di «curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori» (art.35) e attribuisce competenza esclusiva alle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Le Regioni esercitano le competenze anche delegando e trasferendo funzioni e compiti alle Province. Allo Stato rimane il compito di determinare i livelli minimi essenziali dell'offerta.

L'attribuzione di competenza esclusiva alle Regioni è stata operata molto di recente (l.c. 3/2001) e manca ancora la definizione della regolamentazione attuativa del nuovo quadro di attribuzione delle competenze. In attesa, il sistema di formazione professionale rimane ancorato alla normativa precedente, che assegnava alle Regioni una competenza primaria (e non esclusiva) in materia, nell'ambito di indirizzi definiti a livello centrale. Quindi la legge quadro n. 845/78, che inserisce in uno stesso schema legislativo la formazione professionale sia iniziale che continua, rimane il riferimento per il sistema, visto che al momento su di essa sono improntate tutte le normative attuative regionali.

La legge quadro sulla formazione professionale attribuisce un ruolo importante alle parti sociali, identificandole come interlocutori necessari per le Regioni, da consultare nella programmazione delle attività formative; inoltre le parti sociali sono chiamate a partecipare all'attività di controllo sociale delle iniziative. Un ulteriore rafforzamento del ruolo delle parti sociali, come codicisori delle politiche formative e dell'impiego, si è avuto a partire dagli anni '90 con la stipula di Accordi trilaterali con il Governo, da cui sono scaturiti i più importanti provvedimenti di riforma del sistema di formazione professionale degli ultimi anni.

In particolare, in attuazione del Patto per il Lavoro del 1996 è stata emanata la legge 196/97, che ha dato il via ad un profondo processo di rinnovamento e riqualificazione del sistema di formazione professionale. Tale rinnovamento si inquadra in un contesto più ampio di riforma della pubblica amministrazione e decentramento di poteri e funzioni, attuato con le c.d. leggi Bassanini (l.59/97, dlgs. 469/97, dlgs.112/98) e poi confluito nella recente riforma del titolo V della Costituzione, che conferisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di formazione professionale.

Con la legge di riforma n. 53/2003, come si ricorderà, è stato abrogato l'obbligo scolastico fino a 15 anni ed è stato ridefinito l'obbligo formativo come diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di un titolo di studio o una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Con l'abrogazione della norma di innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 anni, il momento della scelta dei percorsi è ricaduta quindi sui giovani in uscita dalla terza media e a questo si è accompagnata, grazie ai protocolli d'intesa tra i Ministeri dell'Istruzione, del Lavoro e le Regioni e Province autonome, la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale ex Accordo in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003.

Le novità sul versante dell'apprendistato per i minorenni, introdotte dal decreto attuativo n. 276/2003 della legge n.30/2003 (Riforma Biagi), hanno previsto che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione sia rimessa alle Regioni e Province Autonome, d'intesa con i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione, sentite le parti sociali. In assenza di una regolamentazione

regionale/provinciale in materia, il decreto prevede che la precedente normativa nazionale rimanga in vigore anche per l'erogazione della formazione esterna degli apprendisti minorenni. Tuttavia tale misura ha subito una modifica in quanto la l.n. 296/2006 ha innalzato l'età per l'accesso al lavoro da 15 a 16 anni.

Questa legge (legge finanziaria 2007) ha ulteriormente modificato il sistema di *education* prevedendo, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni, assolto il quale si prosegue nel diritto-dovere all'istruzione e formazione, come sancito dall'art. 13, c. 8 della legge n. 40/2007.

Di notevole importanza, infine, il regolamento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione contenuto nel Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/2007 il quale sancisce l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 10 anni da realizzarsi, come indicato nella legge finanziaria n. 296/2006, nella scuola e, almeno fino all'anno 2008/2009, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione dell'Accordo del 19 giugno 2003. In ogni caso, l'adempimento di tale obbligo è finalizzato al "conseguimento di un titolo di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18esimo anno di età, con il quale si assolve il diritto/dovere di cui al decreto n. 76/2005". Il decreto presenta inoltre, in allegato, il Documento tecnico sulle competenze chiave del cittadino, indicate già nella Raccomandazione Europea, che rappresentano gli obiettivi di apprendimento generali da raggiungere nel biennio dell'obbligo a prescindere dalla tipologia dei percorsi, al fine di fornire ad ogni allievo gli strumenti indispensabili per esercitare concretamente le forme di cittadinanza attiva e sfruttare appieno le possibili occasioni di apprendimento in tutto l'arco della vita, anche in un'ottica di inclusione sociale.

Relativamente ora alle diverse tipologie di percorsi che costituiscono il segmento della FPI, verranno descritti:

- percorsi di formazione professionale di base o di primo livello, rivolti a giovani che abbiano concluso il primo ciclo di studi. Tale tipologia di percorsi è sempre più caratterizzata, come già visto, da forme di interazione/integrazione con l'istruzione professionale;
- percorsi di formazione di secondo livello per giovani diplomati e qualificati.

Accanto a queste due tipologie di formazione a tempo pieno, fanno parte del sistema di formazione professionale iniziale anche gli interventi formativi per i giovani assunti con contratto di apprendistato.

Le *attività di base o di primo livello* hanno l'obiettivo di far conseguire una qualifica a ragazzi che abbiano concluso il primo ciclo di studi e vogliano adempiere all'obbligo di istruzione (14-16 anni) nella Formazione Professionale, svolgendo in questo segmento formativo due anni, al fine poi di continuare il terzo anno di formazione per l'acquisizione di una qualifica ormai triennale entro il 18esimo anno di età.

A livello regionale è presente tuttavia una diversa configurazione del panorama dell'offerta formativa per i giovani in diritto-dovere: accanto ai percorsi triennali relativi al su citato Accordo, in gran parte delle Regioni coesistono ancora percorsi biennali e, in alcuni casi annuali, a cui spesso si accede dopo uno o due anni di frequenza scolastica con la quale si completa la triennialità.

Questo sistema intende garantire un più fluido passaggio dalla formazione professionale alla scuola e viceversa, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi e della reversibilità delle scelte effettuate dagli allievi.

Relativamente ai percorsi triennali, le Regioni, in base all'Accordo del 19 giugno 2003, hanno organizzato l'offerta formativa secondo due macrotipologie:

- percorsi di formazione professionale centrati maggiormente sull'attività delle agenzie formative e finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale;
- percorsi di istruzione integrati da moduli di formazione professionale, centrati maggiormente sulle scuole e finalizzati, oltre al conseguimento dei titoli di studio previsti dagli ordinamenti scolastici, al conseguimento di un attestato di qualifica professionale o al riconoscimento dei crediti per il passaggio alla FP. In alcune Regioni l'integrazione si esplica anche come passaggio a percorsi di FP biennali o annuali dopo uno o due anni di percorsi di istruzione.

Relativamente ai percorsi svolti nelle agenzie formative, integrati con prevalenza di docenti della FP, il *range* delle ore complessive di formazione professionale nei percorsi varia, a seconda delle Regioni, dalle 900/1200 alle 3.600 ore nel triennio. La ripartizione oraria è la seguente: competenze di base e trasversali (tra il 24 ed il 50 % del monte ore), competenze tecnico-professionali (tra il 33 e il 50 %), personalizzazione (tra il 5 e il 15 %) e stage (tra l'8 e il 32 %). Relativamente ai percorsi integrati, svolti a scuola, con prevalenza di docenti scolastici, le attività formative sono svolte all'interno dell'orario normale di istituto, con la flessibilità curricolare (15 % del monte ore), utilizzando eventuali ore di approfondimento degli Istituti professionali, per un totale generalmente non eccedente le 310 ore annue.

In quanto ai percorsi biennali e annuali, questi continuano di fatto ad essere erogati dalle Regioni soprattutto per andare incontro alle esigenze di utenze particolari con bisogni differenziati, come ad esempio ragazzi in situazione di handicap.

In tutti i percorsi, in genere, fondamentale risulta la misura dello *stage* per la sua natura professionalizzante che è peculiare del sistema di FP. La durata dello *stage* (prevalentemente di natura orientativa nei primi anni e di natura applicativa in quelli seguenti) è determinata dalle singole Regioni, anche in base alla qualifica da conseguire.

Il solo requisito di ingresso per le attività di base è il completamento della scuola del primo ciclo.

Le *attività di formazione professionale di secondo livello* sono rivolte ai giovani che, come requisito d'ingresso, abbiano conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o la qualifica di I livello.

Dal momento che la domanda è superiore all'offerta di posti disponibili, è spesso prevista una selezione d'ingresso basata su test o colloqui; talora sono richiesti ulteriori requisiti specifici (ad es. un determinato diploma di scuola superiore) per la partecipazione ad un corso.

I corsi di secondo livello sono articolati su cicli brevi di durata annuale (400-600 ore) e solo raramente biennale, e sono caratterizzati da una elevata progettualità in relazione ai fabbisogni specifici del sistema produttivo locale. Si tratta di corsi a tempo pieno, al termine dei quali i giovani conseguono una qualifica di II livello. Particolare rilevanza riveste, in questi percorsi, la partecipazione ad esperienze di *stage* in impresa.

L'*apprendistato* è un contratto di lavoro a causa mista che ha l'obiettivo di far conseguire a un giovane una qualifica professionale. Tale istituto è stato riformato dalla l.30/03 e dal relativo dlgs.276/03. Sono previste tre tipologie di apprendistato:

- apprendistato per il diritto-dovere all'istruzione e formazione: possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani che abbiano compiuto 15 anni di età. Il contratto ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
- apprendistato professionalizzante: possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. I contratti collettivi stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto che comunque non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. Viene, inoltre, prevista una quota minima di 120 ore di formazione formale, sia interna che esterna, dei lavoratori.
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: per il conseguimento di un titolo di studio secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione e per gli IFTS possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni.

Per tutte le tipologie di apprendistato la definizione dei profili formativi è demandata alle Regioni e alle istituzioni coinvolte (Ministeri, parti sociali, università, in base alla tipologia di apprendistato). Al contratto di lavoro deve essere allegato il Piano Formativo Individuale dell'apprendista il quale è il documento contenente la programmazione dell'attività formativa che verrà svolta dall'apprendista per tutta la durata del contratto. Deve, inoltre, essere presente un tutor che abbia la formazione e le competenze adeguate per seguire il percorso del giovane all'interno dell'azienda.

Mentre si è assistito ad una progressiva implementazione dell'apprendistato professionalizzante sia relativamente alla definizione delle regolamentazioni attuative da parte delle Regioni e delle Province Autonome, sia sul fronte

della contrattazione collettiva, bisogna tuttavia rilevare che il contratto professionalizzante non è ancora disponibile per tutte le imprese su tutto il territorio nazionale.

L'apprendistato per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, che come già detto, riguarda i giovani minorenni a partire dai 16 anni, è invece ancora una misura non disponibile per le imprese e per i giovani: manca infatti una regolamentazione da parte delle Regioni e province Autonome, attraverso una intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto il contratto di apprendistato per minori oggi disponibile è quello disegnato dalla vecchia legge n. 196/97 e relativi decreti attuativi.

Relativamente, infine, all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione sono state avviate delle sperimentazioni promosse e finanziate dal Ministero del lavoro e che riguardano, per ora, solo alcune regioni italiane. L'offerta formativa erogata nell'ambito delle sperimentazioni sull'apprendistato "alto" riguarda, al momento, 77 percorsi con il coinvolgimento di 650 apprendisti.

5.2 Istituti di formazione iniziale/professionale (Agenzie Formative)

La formazione professionale iniziale in Italia, compresa la eventuale formazione esterna per l'apprendistato, viene erogata da strutture di formazione professionale individuate dalle Regioni.

Secondo la legge 845/78, i centri che intendono effettuare interventi di formazione con risorse pubbliche devono possedere i seguenti requisiti: avere come fine la formazione professionale; disporre di strutture, di capacità organizzative e attrezzature idonee; non perseguire fini di lucro; garantire il controllo sociale delle attività; applicare al personale il contratto collettivo nazionale di categoria.

I soggetti che posseggono questi requisiti possono candidarsi a svolgere interventi predisposti sulla base delle linee di programmazione individuate dalle Regioni e di apposite analisi dei fabbisogni del sistema produttivo locale. In seguito alla valutazione dei progetti presentati le Regioni individuano quali interventi finanziare.

Tuttavia questa procedura è stata modificata dal Dm 166/01, pertanto dal 2003 tutte le strutture formative che desiderano realizzare interventi con risorse pubbliche devono essere preventivamente accreditate.

Per essere accreditate dalla Regione le singole sedi operative delle strutture formative devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: adeguate strutture logistiche e capacità gestionali, situazione economica, competenze professionali, livelli di efficacia e efficienza nelle attività pregresse e interrelazioni con il sistema sociale e produttivo del territorio.

I criteri e i livelli minimi per l'accreditamento delle strutture sono stati determinati a livello nazionale; i requisiti e le procedure sono state definite dalle Regioni.

5.3 Condizioni di ammissione

vedi 5.2

5.4 Finanziamenti

I corsi di I e di II livello sono finanziati dalle Regioni attraverso fondi nazionali erogati dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Istruzione (quest'ultimo solo per il I livello). Possono essere inoltre cofinanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo. Tali percorsi rientrano nel sistema pubblico e sono quindi gratuiti per i giovani.

Per l'apprendistato le attività formative sono finanziate dalle risorse nazionali che vengono stanziare annualmente.

5.5 Programmi di studio

Le strutture formative non si rifanno a programmi di studio stabiliti a livello nazionale. Per realizzare l'intervento formativo predispongono invece un progetto didattico, sulla base di un'analisi dei compiti svolti e delle competenze necessarie relative alla figura professionale obiettivo dell'intervento. È ormai diffusa una progettazione degli interventi articolata per moduli riconducibili a tre tipologie di competenze: di base, trasversali, tecnico-

professionali. In qualche caso le Regioni stabiliscono la percentuale o la quota minima di ore da dedicare alle diverse tipologie di competenze e allo *stage*.

A partire dalla legge 196/97 e a seguito del decreto n.174/01 è in fase d'avvio un processo di costruzione di un sistema di certificazione, basato sull'identificazione a livello nazionale di standard formativi minimi.

In particolare per la formazione di base o di primo livello sono stati definiti gli standard minimi delle competenze di base inerenti i percorsi triennali sperimentali (Accordo del 15 gennaio 2004) come riferimento comune per consentire la spendibilità nazionale degli esiti formativi. Possono essere declinati e articolati a livello regionale. Gli standard si riferiscono alle seguenti dimensioni: a) area dei linguaggi; b) area scientifica; c) area tecnologica; d) area storico-socio-economica.

Le Regioni hanno inoltre proceduto a specificare standard minimi di competenze tecnico professionali, per alcune figure professionali (Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006), sempre relative ai già citati percorsi sperimentali triennali (par. 5.1).

Per rendere operativo il lavoro sulla definizione degli standard minimi è stato siglato l'Accordo in Conferenza Unificata (28 ottobre 2004 sulle certificazioni – v. 5.6).

Al momento, in allegato al Regolamento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, come da decreto già citato del MPI n. 139/2007, sono presenti le competenze chiave per i ragazzi 14-16enni che assolvono tale obbligo nella scuola o nella FP triennale. Il documento sulle competenze chiave del cittadino, pur non sostituendo le programmazioni curriculari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, rappresenta tuttavia una guida per quanto riguarda l'apprendimento-insegnamento delle competenze di base. Esse infatti, richiamando le raccomandazioni europee, prevedono l'acquisizione delle seguenti competenze chiave: comunicazione nella madre lingua; comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica; competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale; imparare ad imparare; competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale. I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Tali saperi sono articolati in abilità, capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF).

Le metodologie didattiche utilizzate negli interventi formativi sono le più varie: lezione frontale, simulazioni, giochi di ruolo, discussioni di gruppo, visite ad aziende, ecc. In particolare, soprattutto per i giovani che frequentano gli interventi di base, si raccomanda l'utilizzo di metodologie attive. Si diffonde sempre di più l'utilizzo della formazione a distanza nei corsi di secondo livello.

5.6 Valutazione/Certificazione

Nell'ambito dei diversi interventi formativi è ormai generalizzato l'utilizzo di strumenti di valutazione degli apprendimenti, di cui normalmente è responsabile un docente o il tutor formativo.

Anche nella formazione professionale si va inoltre sempre più diffondendo l'utilizzazione del portfolio come strumento di raccolta sistematica delle competenze acquisite attraverso la presentazione dei lavori realizzati, fornendo documentazione, analisi, interpretazione e valutazioni. Il portfolio delle competenze permette di valutare non solo le prestazioni ma anche i processi di apprendimento, le strategie messe in opera dal soggetto e i progressi compiuti.

Per quanto riguarda le certificazioni nel sistema di formazione professionale, come da decreto n. 174/01, esse sono finalizzate a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze acquisite dagli individui. La certificazione è finalizzata al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale, per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Oggetto della certificazione sono le competenze, come insieme strutturato di conoscenze e abilità, riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione, esperienze lavorative, autoformazione. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. Al riconoscimento del credito provvede la struttura educativa che accoglie il soggetto anche in collaborazione con la struttura di provenienza.

La funzione della certificazione è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale.

Rispetto alle tipologie, la certificazione delle competenze può essere effettuata:

- al termine di un percorso professionale, finalizzato all'acquisizione di una qualifica. Al termine del corso i giovani devono sostenere un esame davanti a una commissione in cui è rappresentata anche la Regione che è deputata a rilasciare la qualifica;
- in esito alla frequenza parziale di percorsi di formazione professionale, in caso di abbandono precoce del percorso formativo;
- a seguito di esperienze di lavoro o di autoformazione. In questo caso la certificazione avviene su richiesta degli interessati ed è finalizzata all'ammissione ai diversi livelli del sistema di istruzione e formazione professionale o all'acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio (certificazione per crediti formativi).

Queste opportunità sono operative a partire dall'Accordo siglato il 28 ottobre del 2004 in Conferenza Unificata che ha sancito la certificazione a validità nazionale finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti maturati nei percorsi formativi, anche al fine di favorire il passaggio tra i sistemi della istruzione e della formazione. Sono parte integrante dell'Accordo i seguenti dispositivi in allegato: l'attestato di qualifica professionale; il certificato di competenze intermedio; l'attestazione di riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi al sistema della FP, dall'apprendistato e dalla scuola secondaria superiore e anche ai fini dei passaggi interni alla FP.

Il decreto interministeriale (Ministeri dell'istruzione e del lavoro) n. 86 del 2004 ha poi previsto, in relazione al sopra citato Accordo, l'approvazione di due modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti, ai fini del passaggio dalla FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione.

Altro tassello significativo per favorire i passaggi tra sistemi è l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 87 del 2004, la quale riguarda il passaggio dal sistema della FP e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione, abolendo l'esame prima previsto e stabilendo che apposite Commissioni valutino le certificazioni introdotte dal sopracitato decreto interministeriale n. 86 e attestino che il giovane abbia le competenze adeguate per l'ammissione alla frequenza di una determinata classe dell'istituto a cui abbia fatto richiesta.

Per quanto riguarda l'apprendistato, la qualifica viene rilasciata dall'impresa, generalmente alla scadenza del contratto.

Recentemente, nel nostro ordinamento, è stato introdotto il libretto formativo, definito con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005. Si tratta di un documento rilasciato al momento della piena iscrizione a un corso di istruzione o formazione professionale. Su tale documento potranno essere annotate le iniziative a contenuto formativo alle quali il soggetto ha partecipato, tutte le tipologie di certificazioni acquisite e i relativi crediti. Titolare del libretto formativo è il soggetto, unico responsabile del suo aggiornamento, mentre a rilasciare il libretto sono le Regioni e Province che però possono delegare anche altri soggetti. Nel 2006 il Libretto Formativo è stato introdotto in via sperimentale solo in alcune Regioni e con modalità di applicazione differenziate a livello territoriale ma secondo un piano di lavoro comune e condiviso. Al termine del 2006 si è considerata la opportunità di una più capillare diffusione e della messa a regime del Libretto per tutti i cittadini che lo richiederanno.

5.7 Orientamento

Le principali strutture deputate a orientare giovani e adulti sul mercato del lavoro, anche indirizzandoli agli interventi di formazione professionale, sono i Servizi per l'impiego territoriali. Si tratta di strutture che sono organizzate a livello provinciale con una pluralità di sedi locali, che operano nell'ambito di politiche attive del lavoro definite a livello regionale. I Servizi per l'impiego svolgono funzioni di informazione e orientamento alle opportunità formative e lavorative presenti sul territorio; infatti hanno anche il compito di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Il ruolo dei Servizi per l'impiego è particolarmente rilevante nel caso dei giovani in diritto-dovere: infatti essi contribuiscono alla gestione dell'anagrafe dei giovani in merito al loro stato formativo e attivano servizi di informazione, orientamento e tutoraggio al fine di controllare il fenomeno della dispersione.

Accanto ai Servizi per l'impiego, presso molte strutture di formazione professionale è attivo un servizio di orientamento che aiuta i giovani a formulare la scelta sul percorso da seguire e li supporta al termine del corso nella fase di ingresso nel mercato del lavoro.

Altri centri di orientamento sono organizzati dai Comuni.

5.8 Insegnanti/Formatori

I formatori della formazione professionale regionale sono dipendenti o collaboratori degli enti locali (nel caso di strutture formative di proprietà delle amministrazioni pubbliche) o dei centri di formazione privati. Esiste un albo regionale, ma mancano canali formali per l'accesso al ruolo dal momento che ancora non sono stati definiti univocamente a livello nazionale i profili professionali e le competenze di tali figure.

Al momento il requisito minimo richiesto ai formatori dal contratto in vigore è il diploma di istruzione secondaria superiore. L'incarico è affidato per chiamata e selezione o per appartenenza ad un albo.

Nel contratto collettivo di categoria sono definite le funzioni professionali in rapporto alle esigenze di flessibilità del sistema della formazione professionale. Con il termine "formatori" si fa riferimento non solo ai docenti, ma anche ai tutor formativi, ai quali sono affidati normalmente compiti di presidio dell'aula.

La responsabilità della formazione dei formatori è affidata alle Regioni ed esistono situazioni diversificate a livello nazionale.

Nel caso dell'apprendistato, l'azienda deve individuare la figura del tutor aziendale come principale responsabile del percorso di apprendimento sul lavoro (v. 5.1).

5.9 Dati statistici

Allievi della formazione iniziale

Riassumendo, si riportano di seguito alcuni dati sulla formazione iniziale in Italia, relativamente al numero degli allievi iscritti ai corsi di I e II livello e per gli apprendisti negli anni 2003/2004 e 2004/2005.

Dal confronto tra i dati è possibile rinvenire, nel 2004/2005, un incremento del numero di corsi soprattutto imputabile alla formazione di I livello (circa 1 000 in più), inclusi i terzi anni dei percorsi sperimentali di cui si è parlato, e alle attività di formazione per gli apprendisti che aumentano di circa 4 200. Si rileva una leggera flessione dei percorsi di II livello post diploma.

Tab. 1 – Attività di formazione iniziale finanziata dai fondi regionali e comunitari (2003/2004 – 2004/2005) – valori assoluti

Tipologia	Numero complessivo corsi	Allievi iscritti	Numero complessivo corsi	Allievi iscritti
	2003/2004	2003/2004	2004/2005	2004/2005
Formazione professionale extrascolastica				
Totale 1° livello o di base	4 803	83 128	5 868	101 161
1ª annualità	3 014	45 862	3 794	68 986
2ª annualità	1 789	37 266	1 910	29 771
3ª annualità			164	2 404
2° livello (post qualifica o post diploma)	5 378	118.081	5 164	98 025
Formazione in alternanza				
Totale Apprendisti	19 136	91 908	23 325	96 830
1ª annualità	13 057	80 347	18 208	82 910
2ª annualità	6 079	11 561	5 117	13 920
TOTALE	29 317	293 117	34 357	296 016

Fonte: rilevazione Isfol prevista dalla l.845/78

Per quanto concerne, invece, l'anno scolastico e formativo 2005/2006 e l'offerta di formazione professionale relativa in particolare a percorsi sperimentali triennali (ex Accordo 19 giugno 2003) e percorsi biennali e annuali (fuori dall'accordo), la tabella sottostante (tab. 2) evidenzia che in totale i corsi sono 6.651 con il coinvolgimento di 119.953 allievi (si veda ISFOL, *Partecipazione e dispersione. VII Rapporto di Monitoraggio dell'obbligo formativo, 2007*). Si ricorda che il numero elevato di iscritti comprende anche allievi di percorsi sperimentali di istruzione in integrazione con moduli di Formazione Professionale. In tali casi gli allievi sono iscritti a scuola (si veda par. 5.1). Per questo motivo tali dati non sono sovrapponibili con quelli evidenziati dalle altre tabelle in cui si tiene invece conto solo di percorsi gestiti dalla FP e di allievi iscritti alle agenzie formative.

Tab. 2 – Partecipazione ai percorsi di formazione professionale per i giovani minori di 18 anni (a.s.f. 2005/2006)

N. percorsi triennali da Accordo 19 giugno 2003	5 335
N. percorsi extra Accordo	1 316
Totale corsi	6 651
N. allievi iscritti a inizio corso da Accordo 19 giugno 2003	93 253
N. allievi iscritti a inizio corso extra Accordo	26 700
Totale iscritti inizio corso	119 953

Fonte: Isfol, dati regionali e MPI

Tasso di abbandono ⁽¹⁾ (tasso di partecipazione)

Con riferimento allo stato formativo dei giovani in diritto-dovere (anno scolastico e formativo 2005/2006), in base alle rilevazioni dell'Isfol (Tab. 3), si rileva che su una popolazione di 14-17enni di 2 340 010 ragazzi, circa l'88,5 % risulta iscritta a scuola, mentre la formazione professionale (percorsi triennali, biennali e annuali) coinvolge 108 083 giovani, ovvero il 4,6 % del totale della popolazione. Gli apprendisti minorenni sono 47.906, pari al 2 % dei giovani. Di questi ultimi solo una parte marginale (circa 7 000) ha di fatto partecipato alla formazione esterna prevista dalla normativa. Come emerge dalla tabella, quindi, sono quasi 113.172 i giovani rimasti fuori dai canali della scuola e della formazione, dato sottostimato se si aggiungono gli apprendisti che non hanno svolto la formazione esterna. Il numero dei giovani dispersi nell'anno formativo 2001/2002 era di circa 175 000.

Tab. 3 – Stato formativo dei giovani 14-17enni (anno scolastico e formativo 2005/2006)

	v.a.	%
Giovani iscritti a scuola	2 070 849	88,5 %
Giovani iscritti nella formazione professionale	108 083	4,6 %
Giovani assunti con contratto di apprendistato	47 906	2,1 %
Giovani non inseriti nei canali formativi	113 172	2,9 %
Totale ragazzi 14-17enni	2 340 010	100 %

Fonte: elaborazioni ISFOL, su dati MPI, dati regionali, dati ISTAT

Sedi formative e personale

Dall'ultima indagine effettuata dall'Isfol sull'offerta di formazione professionale a finanziamento pubblico (2003/2004) in Italia, si rileva che il 55 % dei soggetti che erogano formazione è composto da Enti di formazione e loro consorzi; tra gli altri figurano anche Associazioni e Cooperative no profit (12 % dei casi), strutture formative appartenenti alle Regioni ed Enti locali (10 %), scuole e università (8 %). Il 40 % è in attività da oltre sedici anni, con alcune realtà che operano da oltre trenta. Relativamente alla loro dimensione, circa il 64 % dispone al massimo di cinque aule per attività teoriche e il 22 % ne possiede non più di dieci.

Nelle sedi censite, coloro che si occupano di servizi formativi rappresentano circa i due terzi del totale del personale e tra loro per ogni risorsa assunta con contratto a tempo indeterminato sono 5,6 le risorse assunte con altre tipologie contrattuali. Questo rileva la tendenza a esternalizzare sempre più i servizi formativi e a gestire invece internamente i servizi direttivi, logistici e amministrativi.

(¹) Per l'Italia ci si riferisce al tasso di partecipazione alla Formazione professionale.

6. ISTRUZIONE SUPERIORE

Le disposizioni legislative in vigore per l'istruzione superiore in Italia fanno riferimento all'articolo 33 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto delle università e delle accademie ad agire in maniera autonoma, entro i limiti previsti dalla legge. Le organizzazioni sia pubbliche che private hanno il diritto di istituire scuole e istituti. Inoltre, l'istruzione superiore può essere offerta sia da istituti statali che da istituti che non dipendono dallo Stato. Esiste infine una distinzione tra istruzione superiore universitaria e istruzione superiore non universitaria, che comprende l'alta formazione artistica e musicale (Afam), altri percorsi offerti da istituti superiori di istruzione superiore non universitaria e il percorso IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore).

6A Istruzione superiore non universitaria

6A.1 Alta formazione artistica e musicale (Afam) e altri istituti di istruzione superiore non universitaria

L'istruzione superiore non universitaria è regolamentata dalla legge 21 dicembre 1999, n.508, che è stata attuata con il DPR n.212 del 2005, un regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. È impartita in istituti che hanno proprie strutture, ordinamenti e organizzazioni e che, in generale, possono essere distinti in:

- istituti che afferiscono all'istruzione artistica e musicale (Afam): 20 Accademie di belle arti statali e 24 legalmente riconosciute, 4 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA), l'Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico", 57 Conservatori di musica, 21 Istituti musicali pareggiati, l'Accademia nazionale di danza.
- altri istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria: l'Accademia nazionale di Santa Cecilia, le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, gli Istituti centrali e le Scuole di restauro del Ministero dei beni culturali, la Scuola nazionale di Cinema, le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, le Accademie militari e gli istituti di polizia, Scuola dell'Opificio delle pietre dure, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Istituto centrale per la patologia del libro 'Alfonso Gallo' e i corsi di formazione professionale finanziati dalle Regioni e dal Fondo sociale europeo.

6A.1.1 Condizioni di ammissione

In genere, si accede a tali istituti dopo il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e dopo aver sostenuto gli esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e viene definito annualmente. In alcuni casi, è possibile non sostenere gli esami di ammissione, in quanto i requisiti sono già posseduti grazie alla formazione precedente.

6A.1.2 Tasse/Aiuti finanziari agli studenti

L'iscrizione non è gratuita e, in genere, l'ammontare delle tasse è stabilito dal singolo istituto.

Lo Stato garantisce aiuti finanziari sotto forma di borse di studio, anche se in numero esiguo. Sono inoltre dispensate dal pagamento delle tasse scolastiche alcune categorie "deboli".

6A.1.3 Anno accademico

Generalmente l'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ma di fatto sono le singole facoltà a definire l'articolazione dell'anno accademico. La legislazione nazionale in materia di autonomia delle università stabilisce che i regolamenti didattici degli Atenei e dei corsi di studio disciplinano l'organizzazione di tutte le attività didattiche; questi regolamenti definiscono ad esempio le procedure per lo svolgimento degli esami.

6A.1.4 Corsi

In base alla legge 508/1999 e in base al DPR n.212/2005, che ha definito i nuovi titoli accademici e gli ordinamenti dell'Afam, gli istituti che vi afferiscono possono istituire corsi di studio organizzati su tre cicli. Il primo ciclo prevede corsi della durata di 3 anni, il secondo ciclo prevede corsi biennali; è, infine, previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca.

Le *Accademie di belle arti* offrono corsi in arti visive (pittura, scultura, grafica); didattica dell'arte; progettazione e arti applicate (nuove tecnologie dell'arte, decorazione, restauro, progettazione artistica per l'impresa, scenografia). La frequenza è obbligatoria.

I 4 *Istituti Superiori per le Industrie Artistiche* offrono corsi di design industriale e progettazione grafica, la cui frequenza è obbligatoria.

L'*Accademia Nazionale d'Arte Drammatica* di Roma offre corsi di formazione per attori e registi del teatro drammatico.

L'*Accademia Nazionale di Danza* offre un corso di avviamento coreutico e un corso di perfezionamento in danzatore solista, coreografo o insegnante.

I *Conservatori di Musica*, ora istituti superiori di studi musicali e coreutica, offrono corsi in base allo strumento prescelto. Oltre alla materia scelta, gli studenti studiano solfeggio e discipline accademiche specifiche. La frequenza è obbligatoria.

Gli altri corsi di istruzione superiore non universitaria offrono specializzazioni professionali in campi molto diversi tra loro, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica, alla formazione di mediatori linguistici e alla formazione degli ufficiali delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza. I corsi sono organizzati in lezioni teoriche che si alternano, secondo modalità ed orari propri di ogni istituzione, a esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Per quanto riguarda i libri di testo, in genere essi sono a carico degli studenti, mentre il costo del materiale delle esercitazioni e dei saggi grava sul bilancio dell'istituto.

6A.1.5 Valutazione/Certificazione

Ogni istituzione, attraverso i rispettivi regolamenti didattici, stabilisce i criteri di valutazione, sia continua che finale. I docenti hanno un ruolo centrale nella valutazione.

In base alla legge n. 508 e al DPR n.212/2005, le istituzioni Afam rilasciano i seguenti titoli di studio: diploma accademico di I livello conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 180 crediti accademici (3 anni) e diploma accademico di II livello, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 120 crediti accademici (2 anni); diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del relativo corso; non è stabilito un numero minimo di crediti accademici; e, infine, diploma di perfezionamento o Master, conseguito al termine del relativo corso e con l'acquisizione di almeno 60 crediti accademici (almeno 1 anno).

Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti, considerando che ad un anno corrispondono, di norma 60 crediti accademici.

Le istituzioni rilasciano, inoltre, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei (Diploma supplement), le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

6A.1.6 Insegnanti

Il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo si svolge con modalità peculiari in quanto soprattutto gli insegnamenti professionali sono affidati a personalità di chiara fama. Nello stesso tempo il personale ha uno stato giuridico che si differenzia sia da quello dell'istruzione dei gradi inferiori che da quello universitario.

6A.2 Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS

L'art.69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e il seguente regolamento di attuazione adottato con decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 hanno istituito, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Il sistema, ha lo scopo di accelerare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e di riqualificare chi è già in possesso di un'esperienza lavorativa. Ciò avviene attraverso percorsi che hanno l'obiettivo di far conseguire a giovani e adulti, occupati e non occupati, conoscenze culturali più specifiche e una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 631) ha previsto la riorganizzazione del sistema IFTS, nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica. Inoltre, con la L.40/2007 l'IFTS è stato ridefinito in 'Istituti tecnici superiori', prevedendone la confluenza nei poli tecnico-professionali costituiti da istituti tecnici, istituti professionali, strutture della formazione professionale accreditate e appunto istituti tecnici superiori.

I percorsi IFTS sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile.

6.A.2.1 Condizioni di ammissione

Vengono ammessi giovani e adulti, occupati e non occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico (livello 3 delle competenze alfabetiche e matematiche della scala IALS-SIALS) che vengono verificate prima dell'inizio del corso da apposite commissioni.

6.A.2.2 Tasse/Aiuti finanziari agli studenti

I corsi IFTS sono gratuiti in quanto cofinanziati dal Ministero e dalle Regioni, ma possono essere previsti anche finanziamenti privati.

6.A.2.3 Programmazione dei corsi

La programmazione dei corsi è il momento in cui si realizza l'integrazione fra i livelli decisionali nazionale e regionale: il Comitato nazionale IFTS elabora le linee guida per la progettazione dei corsi che è poi affidata alle Regioni. Queste pubblicano un bando contenente le condizioni per la presentazione dei progetti e le modalità di valutazione.

6.A.2.4 Corsi

I percorsi IFTS hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro. Le figure professionali vengono delineate in base alla classificazione ISTAT relativa alle professioni e a quella ATECO relativa ai settori di attività economica.

I corsi iniziano in base a quando viene presentato il bando di programmazione del corso stesso. Viene però indicata una durata minima e massima dei corsi, rispettivamente di 1 200 ore (2 semestri) e 2 400 (4 semestri). Ciascun semestre si articola in ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati ai lavoratori occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori per il 30 % della durata del monte ore complessivo dei corsi.

6.A.2.5 Valutazione/Certificazione

Il provvedimento 2 marzo 2000 definisce i criteri e le modalità relativi alla valutazione e certificazione dei percorsi. Le prove di valutazione dei percorsi dell'IFTS si articolano in:

- a) un colloquio individuale che verte sull'approfondimento e l'analisi di:
 - un dossier del percorso individuale, predisposto dai docenti del corso;

- un documento individuale, predisposto dall'utente.

b) Una prova di simulazione che deve consentire di verificare, per ciascun utente, l'acquisizione delle conoscenze e competenze previste per lo specifico corso.

Le Regioni rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore valido su tutto il territorio nazionale (livello CITE4). Il certificato finale, che viene rilasciato solo nel caso del superamento delle prove, riporta in modo dettagliato le competenze acquisite al termine del percorso, suddivise in competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La valutazione viene riportata sul certificato solo se è stato ottenuto il massimo dei voti. A coloro che non superano le prove previste viene rilasciata la "Dichiarazione intermedia" del percorso seguito, con l'indicazione delle competenze acquisite per facilitare il riconoscimento dei crediti formativi.

6.A.2.6 Insegnanti

Per quanto riguarda gli insegnanti dei corsi IFTS, l'unico limite previsto è che il 50 % deve provenire dal mondo delle professioni. Il restante 50 % proviene dal mondo accademico, dalla scuola e dalla formazione professionale.

6.A.2.7 Dati statistici

Corsi finanziati dal 2000 al 2007 suddivisi per settore economico	
Settore economico	Tot. Corsi
Non definito (Prog. pilota a partire da a.2002/2003)*	575
Agricoltura	127
Industria e artigianato – Manifatture	545
Industria e artigianato – TIC	421
Industria e artigianato – Edilizia	82
Commercio e turismo, trasporti – Trasporti	84
Commercio e turismo, trasporti – Turismo	347
Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale – Ambiente	347
Assicurativo Finanziario**	7
Totale Generale	2 535

* Prima dell'annualità 2002/2003 i settori e le figure professionali nazionali non erano standardizzati. Sotto la voce NON DEFINITO rientrano i corsi che non hanno un settore indicato e quelli che fanno parte della tipologia progetti pilota. I progetti pilota sono riferiti a figure professionali non standardizzate a livello nazionale, corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro.

** Le 9 figure facenti parte di questo settore sono state approvate dalla Conferenza Unificata il 25 novembre 2004. Vengono quindi utilizzate da quel momento in poi all'interno delle programmazioni regionali.

6B Istruzione superiore universitaria

L'istruzione superiore universitaria si realizza all'interno di varie tipologie di istituzioni, sia pubbliche che private. Con l'anno accademico 2001/2002 è entrata in vigore la riforma didattica dei corsi universitari prevista dal Regolamento 509 del 1999. Nelle università italiane possono ancora coesistere, ma si tratta ormai di un numero esiguo, i corsi del precedente ordinamento, in progressivo esaurimento e quelli del nuovo ordinamento. La riforma ha previsto una nuova articolazione dei titoli di studio in:

- Laurea (titolo di I ciclo): si consegue al termine di un corso triennale (180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (titolo di II ciclo): si consegue al termine di un corso biennale (120 crediti) al quale si accede dopo aver conseguito la Laurea;
- Master universitario: si ottiene dopo un corso di durata annuale (60 crediti formativi universitari). Sono previsti corsi a cui si accede dopo la laurea e corsi a cui si accede dopo la laurea specialistica;

- Diploma di specializzazione (titolo di III ciclo);
- Dottorato di ricerca (titolo di III ciclo), si consegue al termine di un corso triennale al quale si accede dopo aver conseguito la laurea specialistica.

La riforma prevede una revisione della didattica universitaria, attraverso l'introduzione dei crediti formativi universitari (CFU), che rappresentano la quantità di lavoro svolto dagli studenti e sono 180 per il conseguimento della *laurea* e ulteriori 120 per il conseguimento della *laurea specialistica/magistrale*.

6B.1 Condizioni di ammissione

Con la riforma, per essere ammessi a un corso di laurea, è necessario essere in possesso di un diploma di fine studi secondari superiori o di un altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I due decreti ministeriali in materia di autonomia didattica (DM 509/1999 e DM 270/2004) stabiliscono che i regolamenti didattici delle singole università devono richiedere anche il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale e a tal fine gli stessi regolamenti devono definire le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica.

Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica/magistrale occorre il possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, oppure di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6B.2 Tasse/Aiuti finanziari agli studenti

Tutti gli studenti devono pagare le tasse di iscrizione, il cui ammontare è in relazione al reddito e al patrimonio familiare, e la tassa regionale per il diritto allo studio. Ogni università ha la possibilità di stabilire autonomamente il numero di studenti da esentare dal pagamento delle tasse, in rapporto al loro merito e reddito. Inoltre, sono previsti aiuti finanziari sotto forma di borse di studio o prestiti d'onore o sotto forma di servizi agli studenti, come mensa e alloggio.

6B.3 Anno accademico

[Cfr. cap. 6A.1.3.]

6B.4 Corsi

Con la riforma sono state individuate 47 classi di lauree e 109 classi di lauree specialistiche. Attualmente, una lista completa delle classi di laurea e di laurea specialistica/magistrale è accessibile dalla banca dati nazionale aggiornata costantemente e consultabile su <http://offf.miur.it>. Una classe raggruppa alcuni corsi di laurea, che le Università sono libere di attivare in base a vari fattori. Per ogni corso di studio esiste un piano di studi, fissato da ogni singola facoltà nel proprio Statuto, che prevede le materie obbligatorie, il numero di esami che ogni studente dovrà sostenere, l'ordine con il quale gli esami devono essere sostenuti e propone gli insegnamenti complementari tra i quali lo studente potrà optare per completare il proprio piano di studi. Ogni singolo corso può avere durata annuale o semestrale, può essere monodisciplinare o integrato, in base a quanto deciso dal *Consiglio di facoltà*. Il corso integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti. Lo studente finisce il proprio corso di studi quando ha superato tutti gli esami previsti dal piano di studi, ha ottenuto il numero di crediti previsti e discusso in sede di esame la tesi finale.

Complessivamente l'attività didattica comprende un certo numero di ore di insegnamento, di cui una parte può essere strutturata in lezioni teoriche e una parte in seminari, laboratori, esercitazioni pratiche, tirocini e attività di studio guidate.

In genere i libri e il materiale didattico sono a carico degli studenti.

6B.5 Valutazione/certificazione

Ogni insegnamento incluso nel piano di studi implica il superamento di un esame, detto *esame di profitto*. Tali esami possono essere costituiti anche da prove scritte e pratiche, oltre che orali. La valutazione del candidato è espressa in trentesimi e il voto minimo per superare un esame è 18/30.

Entro certi limiti, gli studenti sono liberi di presentarsi agli esami quando lo ritengono opportuno e, qualora non superino l'esame, possono ripresentarsi a tutte le successive sessioni d'esame. Ciò significa che la durata totale degli studi viene in genere prolungata.

Per il conseguimento del diploma di laurea e del diploma di laurea specialistica/magistrale, gli studenti devono discutere davanti alla Commissione d'esame una relazione o un elaborato scritto relativo alle attività svolte nel tirocinio e/o nel laboratorio, in base a quanto stabilito dal Regolamento di ateneo. Il voto finale tiene conto della media dei voti ottenuti negli esami precedenti e della qualità della tesi. Il voto minimo per ottenere il diploma finale è 66/110. Il voto massimo è il 110 (e lode).

Il diploma di laurea dà accesso al mondo del lavoro, alla laurea specialistica/magistrale, al master di I livello e ad alcuni corsi di specializzazione. Con la laurea specialistica/magistrale è possibile accedere al mondo del lavoro, al master di II livello, ad alcuni corsi di specializzazione e al dottorato di ricerca.

6B.6 Insegnanti

Dopo un intenso dibattito all'interno degli atenei, è entrata in vigore la Legge 4 novembre 2005, n.230 che riordina la docenza universitaria. Alcune caratteristiche principali sono: l'introduzione di un nuovo sistema di reclutamento dei professori universitari che prevede un'idoneità nazionale come presupposto per la chiamata da parte delle università; introduzione della figura del ricercatore a tempo determinato; la possibilità di passaggio a professore associato per i ricercatori; convenzioni di ricerca con imprese o enti stranieri, ecc.

Le categorie del personale docente dell'istruzione superiore sono i professori di ruolo, che si distinguono in *professori di prima fascia* (o *ordinari*) e *professori di seconda fascia* (o *associati*), i ricercatori, i *professori a contratto* e gli esperti linguistici di madre lingua, e lettori in scambio. Ai docenti universitari, in particolare di *prima e seconda fascia*, è stato sempre garantito uno stato giuridico particolare, a garanzia della libertà di insegnamento, per cui sono inamovibili e godono della più ampia libertà didattica e di ricerca, ma hanno il dovere di assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annue per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea.

Dopo un triennio di attività, i professori straordinari di prima fascia, i professori associati e i ricercatori sono sottoposti a un giudizio di conferma nei ruoli.

Ciascun professore e ricercatore può optare tra il regime a tempo pieno e il regime a tempo parziale. Il primo è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività libero-professionale ma dà la possibilità di accedere alle cariche interne all'università, come, ad esempio, alla carica di Rettore. Il secondo permette di svolgere attività professionali ma è incompatibile con funzioni e cariche universitarie.

Non c'è alcun obbligo di formazione in servizio per i docenti universitari.

6B.7 Dati statistici

Personale insegnante nei corsi di *laurea* distinto per facoltà – Anno accademico 2003/2004

Scienze matematiche, fisiche, naturali	9 353
Farmacia	1 757
Medicina e Chirurgia	12 782
Ingegneria	7 550
Architettura	2 142
Agraria	2 270
Veterinaria	981
Economia	4 252
Scienze Politiche	1 993
Giurisprudenza	3 230
Lettere e filosofia	6 235
Scienze della formazione	1 490
Chimica industriale	100
Conservazione dei beni culturali	168
Lingue e letterature straniere	1 358
Psicologia	563
Scienze ambientali	51
Scienze motorie	183
Scienze statistiche	308
Sociologia	464
Altro	294
Totale	57 524

Fonte: Annuario Statistico Italiano 2006 – ISTAT, p.164.

7. EDUCAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ADULTI

Esistono due diversi ambiti dell'educazione degli adulti, uno affidato alla responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), l'altro, relativo alla Formazione Professionale Continua (FPC) dei lavoratori adulti, di competenza delle amministrazioni regionali.

7A. Educazione degli adulti

7A.1 Quadro politico e legislativo specifico

In base all'art. 5 della legge 53 dell'8 marzo 2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono richiedere una sospensione dal rapporto di lavoro per congedi per la formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo di formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di Il grado, del diploma di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo di formazione nel caso di comprovate esigenze amministrative.

L'art. 6 della stessa legge stabilisce che i lavoratori, occupati o non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali assicurano l'offerta formativa articolata sul territorio in base a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n.196. L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può essere scelta autonomamente dal lavoratore oppure predisposta dall'azienda, attraverso piani formativi aziendali o territoriali concordati con le parti sociali. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare ai congedi, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

Con le Ordinanze ministeriali n. 455 "Educazione in età adulta – istruzione e formazione" e 456 "Educazione in età adulta – Istruzione e formazione nella scuola elementare e media" del luglio 1997, l'allora Ministero della Pubblica Istruzione ha profondamente rinnovato la struttura dell'offerta dei servizi, creando i Centri territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti da realizzare, di norma, presso i capoluoghi di provincia e, in ogni caso, laddove la domanda di formazione permanente degli adulti superi una determinata soglia.

L'Accordo del 2 marzo 2000, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione permanente degli adulti e la conseguente direttiva n.22 del 6 febbraio 2001, per l'attuazione di tale accordo, hanno indicato gli obiettivi prioritari e hanno definito le tipologie degli interventi.

La legge di riforma 53/2003 del sistema di istruzione e formazione indica, tra i principi e i criteri direttivi cui i suoi decreti attuativi devono ispirarsi, la promozione dell'educazione permanente che verrà regolamentata in via legislativa. Il dibattito si aprirà nuovamente appena i progetti dei decreti attuativi saranno resi noti e sottoposti al parere delle commissioni parlamentari e della conferenza Stato-regioni-autonomie locali.

Da ricordare che la conferenza unificata Stato-regioni (28 ottobre 2004) ha approvato un accordo per la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi.

Attualmente, è in corso una riorganizzazione del sistema che prevede alcuni importanti cambiamenti per i CTP. È in fase di stesura un Decreto legislativo con cui si intendono definire i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai 'Centri provinciali per l'istruzione degli adulti'.

7A.2 Gestione/Autorità competenti

Il sistema generale dell'educazione degli adulti si articola sui seguenti livelli istituzionali:

a) Livello nazionale

Le funzioni relative all'integrazione dei sistemi vanno affidate a un comitato integrato, composto dal Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Rappresentanza delle Regioni, degli Enti locali e dalle parti sociali. Tale comitato deve essere raccordato con il Comitato nazionale per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS, al fine di assicurare la necessaria coerenza degli interventi di integrazione di sistema. Tali funzioni riguardano soprattutto l'individuazione delle priorità strategiche, la definizione degli indirizzi generali nonché delle risorse attivabili, dei criteri per la loro distribuzione e la definizione di linee guida per la determinazione degli standard, del monitoraggio e della valutazione, dei dispositivi di certificazione e di riconoscimento dei crediti.

b) Livello regionale

La pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti rientrano nelle competenze delle Regioni ai sensi dell'art.138 del D. Lgs. del 1998. Le Regioni istituiscono un Comitato regionale, costituito dagli Assessori regionali, dai Rappresentanti degli enti locali, dal rappresentante del Dipartimento regionale scolastico e dalle parti sociali, secondo modalità analoghe a quanto previsto a livello nazionale. Tale organismo individua gli interventi per la promozione dell'educazione degli adulti, definisce i criteri per la realizzazione delle attività sul proprio territorio, a partire dalle conoscenze dei fabbisogni professionali e formativi locali, definisce il quadro delle risorse disponibili destinate al sistema integrato di educazione degli adulti, definisce i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione. Inoltre le Regioni promuovono il raccordo dei Piani di educazione degli adulti con le politiche di sviluppo ed occupazionali. Definisce, d'intesa con gli enti locali, i criteri per l'individuazione degli ambiti di riferimento territoriale relativamente alla costituzione dei Comitati locali e la dislocazione dei Centri territoriali.

c) Livello locale

La Provincia concorre con la Regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti, predispone le linee generali per la programmazione territoriale, programma i servizi di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale, collabora al monitoraggio del sistema di livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal livello regionale.

I Comuni e le Comunità montane concorrono con la Regione e la Provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione degli adulti, provvedono al monitoraggio e all'analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal territorio, programmano, d'intesa con i comitati locali, l'uso condiviso delle risorse disponibili, promuovono le iniziative nell'ambito dell'educazione degli adulti, concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità territoriali, promuovono la realizzazione e il coordinamento dell'insieme delle opportunità presenti a livello territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema, organizzano iniziative per l'informazione e l'orientamento degli utenti rispetto alle diverse opportunità e infine istituiscono i Comitati locali.

I Comitati locali, costituiti dai Comuni e dalle Comunità montane, si occupano dell'offerta formativa integrata destinata agli adulti, programmando in linea con i criteri stabiliti a livello regionale, le attività da realizzare sul proprio territorio, a partire dall'analisi dei fabbisogni professionali e formativi locali, formulando proposte per il complessivo calendario dell'offerta formativa, formulando proposte in merito all'istituzione dei Centri territoriali e alla relativa dislocazione. I Comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei Comuni e delle Comunità montane e sono composti dai rappresentanti degli Uffici scolastici regionali, della Provincia, dei Comuni, delle Comunità montane, delle parti sociali e da rappresentanze delle Agenzie formative operanti nel campo dell'educazione non formale.

7A.3 Finanziamenti

Il sistema dell'educazione degli adulti viene sostenuto finanziariamente dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, da integrare eventualmente con altre risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.

7A.4 Risorse umane

L'articolo 7 della Direttiva n.22 del 6 febbraio 2001, che contiene le linee guida per l'attuazione dell'accordo del 2 marzo 2000 stabilisce che le risorse professionali da impiegare per l'educazione degli adulti nel sistema dell'istruzione sono costituite da un nucleo di base di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologico-didattiche nel campo dell'eda.

La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta. Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia vengono individuate le modalità di partecipazione del personale, avendo cura di ottemperare il diritto-dovere all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze dell'utenza.

7A.5 Organizzazione

7A.5.1 Tipi di istituti di formazione

L'educazione degli adulti nel sistema scolastico prevede la creazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, che possono essere ubicati in qualunque ordine e tipo di scuola, gli obiettivi e le priorità sono stabiliti dalla programmazione regionale dell'offerta formativa integrata e concertati con gli Enti locali e le parti sociali. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione.

7A.5.2. Condizioni di ammissione

Alle attività dei Centri territoriali possono accedere tutti gli adulti che abbiano compiuto il 15. anno di età privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché gli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione.

L'accesso alle attività dei centri viene prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio.

7A.5.3 Obiettivi

Ogni centro predispone di un servizio finalizzato a unire il diritto all'istruzione con il diritto all'orientamento, al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si configurano obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.

7A.5.4 Principi in materia di organizzazione di tempo e di luogo

Le attività del centro sono permanenti, ma le offerte integrate di istruzione e formazione devono essere garantite per almeno 200 giorni all'anno. Il collegio dei docenti delibera relativamente alla programmazione delle attività fissandone il calendario (giorni di svolgimento per settimana, numero di ore giornaliere e settimanali, distribuzione durante l'anno).

7A.5.5 Programmi

Il *Collegio dei docenti* stabilisce anche i modelli organizzativi per le diverse attività fissando l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi di interesse, attività laboratoriali, stage, attività individualizzate.

I docenti, in collaborazione con gli altri operatori del centro, acquisiscono elementi di conoscenza per far emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali vengono individuati i crediti culturali, sulla base delle esperienze formative e di lavoro di ciascuno. Sulla base degli elementi raccolti, il gruppo docente effettua la negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione. Il risultato di questo processo è il patto formativo che si basa sull'analisi iniziale della realtà di ciascuno.

7A.5.6 Controllo della qualità

Presso il Ministero dell'Istruzione è stato costituito un comitato tecnico nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta. Il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato tecnico nazionale, avvia il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.

7A.6 Servizi di consulenza e di orientamento

La direttiva n.455 del 1997 stabilisce che sono di competenza dei docenti, in collaborazione con gli altri operatori del centro, le attività di accoglienza e di ascolto, l'analisi dei bisogni dei singoli utenti, azioni di tutoraggio e di valutazione individuale.

7A.7 Valutazione, certificazione e riconoscimento

Al termine delle attività realizzate dal centro è previsto il rilascio di una o più delle seguenti certificazioni: attestato di alfabetizzazione primaria, diploma di scuola secondaria di primo grado, certificato attestante il titolo di studio e i crediti spendibili nella formazione professionale o certificato di qualifica professionale e certificazione dei crediti spendibili nell'ordinamento scolastico.

Per ogni adulto rientrato in formazione viene istituito un libretto personale in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e professionale relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.

Le modalità di certificazione per il rilascio di attestati inerenti alla prima formazione professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti formulati dal comitato provinciale.

Per i frequentanti che non hanno conseguito il titolo di studio e/o l'attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale. Il coordinatore del centro rilascia agli interessati una dichiarazione di frequenza.

7A.8 Dati statistici

L'offerta formativa dei centri territoriali permanenti – Anno 2005/2006

Tab.1 – Corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio

Corsi di alfabetizzazione culturale di scuola primaria con valutazione finale	
n.corsi	979
n.iscritti	18 516
Corsi di scuola secondaria di I grado con esame di stato	
n.corsi	1 811
n.iscritti	40 253

Tab.2 – Corsi a favore dei cittadini stranieri per l'integrazione linguistica e sociale

n.corsi	4 070
n.iscritti	69 643

Tab.3 – Corsi brevi, modulari, di alfabetizzazione funzionale

n.corsi	13 901
n.iscritti	222 580

Fonte: Monitoraggio nazionale dell'offerta formativa per Adulti erogata dai Centri Territoriali Permanenti e dagli istituti di istruzione secondaria di 2° grado Gestori dei Corsi Serali per l'anno scolastico 2005/2006, realizzato dall'Indire su incarico della Direzione Generale per l'Istruzione Generale per l'Istruzione post-secondaria e dei rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni e degli Enti Locali (dati statistici consultabili online sul portale EdA all'indirizzo www.indire.it/eda).

7B Formazione continua

7B.1 Quadro politico e legislativo specifico

La formazione continua ha attraversato, in questi ultimi anni, una fase di rilevante sviluppo e di assestamento, dopo una prima fase di 'costruzione' avviata solo a metà degli anni Novanta, pur non riuscendo ancora a rispondere in modo adeguato alle richieste del mondo produttivo e del lavoro.

A partire dal 1993, si è sviluppata un'importante iniziativa congiunta fra governo e parti sociali per la modernizzazione del sistema formativo in un'ottica europea. Tale azione si è sostanziata in tre accordi:

- l'accordo tripartito del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro che ha, fra l'altro, definito il nuovo assetto istituzionale del sistema formativo e che ha posto le basi per il varo della legge 236/93;
- l'accordo tripartito del 25 settembre 1996, sfociato nella legge 196/97 (cosiddetto "Pacchetto Treu"), che ha indicato gli obiettivi generali della riforma del sistema formativo;
- l'accordo del 22 dicembre 1998, che ha specificato le caratteristiche del sistema.

Il primo diffuso intervento per lo sviluppo della Formazione Continua e per rafforzare le competenze dei lavoratori italiani si è avuto con l'attuazione del DOCUP del FSE (Fondo Sociale Europeo) dell'Ob. 4 degli anni 1994-99. Dall'esame dei primi risultati dell'esperienza sostenuta con il FSE trasse origine una sperimentazione, impostata nel 1996, del varo di una politica nazionale sulla formazione continua, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 9 (commi 3 e 3 bis) della Legge 236/93. Il passo successivo è consistito nell'introduzione della legge 53/00, che riconosce il diritto ai congedi formativi per i lavoratori, e successivamente dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, istituiti con la legge 388/2000 (modificata dall'articolo 48 della legge 289/2002). La comparsa di nuovi attori nel sistema di formazione continua, attraverso l'istituzione dei Fondi Interprofessionali, ha richiesto, e continua a richiedere, l'introduzione di elementi di innovazione, che coinvolgono il sistema più ampio e consolidato di strumenti di policies, rappresentati dal Fondo Sociale Europeo e dagli strumenti nazionali (legge 236/93 e legge 53/00).

La nozione di formazione professionale continua affermatasi in Italia include tutte le attività a carattere formativo che costituiscono (o che permettono) percorsi di apprendimento di conoscenze e di competenze successivi alla formazione iniziale e distinti rispetto ad essa. In questi anni si sono intensificati gli sforzi finalizzati a considerare la formazione continua come una componente fondamentale delle politiche di lifelong learning, legata all'apprendimento come strategia per lo sviluppo di un'economia competitiva basata sulla conoscenza, ponendo al centro le persone sia come cittadini che come lavoratori. Tuttavia, manca ancora un quadro normativo completo e coerente, mentre sono attualmente in discussione in Parlamento alcune ipotesi di legge che mirano a riconoscere il diritto all'apprendimento permanente e si discute, ma ancora con pochi risultati, sulla definizione di una strategia di intervento coordinata e integrata fra i diversi livelli economici e istituzionali interessati (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, Parti sociali).

7B.2 Gestione/Autorità competenti

Per quanto riguarda il FSE, la Legge 236/93 e la Legge 53/00, le autorità competenti sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – POF (Politiche per l'Orientamento e la Formazione), le amministrazioni regionali e delle Province autonome e le amministrazioni provinciali (titolari di delega).

Per quanto riguarda i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, il sistema è gestito dalle Parti sociali e vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I Fondi sono costituiti in forma associativa mediante accordo interconfederale sottoscritto tra le parti sociali.

Il Ministero del Lavoro, con il supporto dell'Isfol, ha competenze relative al monitoraggio degli interventi.

7B.3 Finanziamenti

Il sistema di formazione continua viene sostenuto finanziariamente dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalle Regioni e da soggetti pubblici e privati, da integrare eventualmente con altre risorse messe a disposizione dall'Unione Europea.

Occorre innanzitutto chiarire che la gran parte degli interventi classificabili come formazione continua sono compiuti dagli attori economici e sociali (principalmente, le imprese e i lavoratori) attraverso scelte private: per quanto riguarda in particolare i settori privati, le politiche pubbliche coprono infatti una percentuale che non raggiunge il 15 % della spesa complessiva per la formazione continua.

I principali strumenti di sostegno della formazione continua attualmente operanti nel nostro paese sono i seguenti:

1. il Fondo Sociale Europeo 2007-2013;
2. la legge nazionale 236/93, che ha istituito un fondo per la formazione professionale;
3. la legge nazionale 53/00;
4. i Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua, gestiti dalle parti sociali, istituiti nel 2001 e diventati operativi a partire dal 2004.

Per quanto riguarda i due strumenti nazionali (legge 236/93 e legge 53/00), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ripartisce le risorse fra le Regioni e le Province autonome e le eroga alle stesse, le quali a loro volta emanano avvisi e bandi pubblici.

Per quanto riguarda le risorse messe a disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali, sono questi ultimi ad emanare direttamente gli avvisi ed i bandi. I Fondi finanziano piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e individuali a beneficio delle imprese aderenti. I piani sono infatti finanziati attraverso le risorse finanziarie derivanti dal gettito annuale del contributo dello 0,30 % delle retribuzioni versato dalle imprese all'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Le imprese ogni anno possono decidere se aderire ad uno dei Fondi, e in questo caso usufruiranno anche di tale opportunità, oppure se continuare a versare il contributo all'INPS.

7B.4 Risorse umane

In linea generale non esistono specifiche regolamentazioni mirate ad individuare quali siano le risorse professionali da impiegare per le attività di formazione continua o ad assicurare la qualità della formazione per i formatori coinvolti nella formazione continua, così come requisiti minimi di qualificazione.

Nel passato attraverso la legge 236/93 sono stati finanziati interventi di formazione, formatori per azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege n. 40/87. Gli Enti interessati a questa linea di finanziamento sono quelli ai quali il Ministero del Lavoro eroga, ai sensi della legge n. 40/87, contributi per quelle spese generali di amministrazione relative alle necessità di coordinamento operativo a livello nazionale che non sono coperte con fondi regionali. Rientrano in questa categoria gli enti privati a carattere nazionale che operano in più di una regione e che sono emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese o loro consorzi, o del movimento cooperativo. Tali enti devono inoltre applicare il contratto nazionale dei lavoratori di categoria, rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività e non perseguire scopi di lucro.

7B.5 Organizzazione

7B.5.1 Tipi di istituti di formazione

Le attività di formazione continua vengono realizzate da una pluralità di soggetti e istituzioni riconducibili sostanzialmente a tre principali categorie:

- le imprese e le organizzazioni (pubbliche e private), che programmano attività di formazione per i propri dipendenti, i consorzi fra imprese, ecc.;
- gli enti, e gli organismi di formazione (accreditati e non in base a quanto previsto dal Decreto 166/2001), le società di consulenza, gli enti bilaterali e gli altri enti riconducibili alle parti sociali, le associazioni produttive di categoria o di settore, le società di consulenza collegate ai distretti industriali o ai sistemi produttivi locali o ai patti territoriali, le associazioni professionali, gli ordini professionali, le società fornitrici di tecnologia, ecc.
- gli organismi di tipo istituzionale (università, i centri per l'impiego, gli istituti scolastici, ecc.).

7B.5.2 Condizioni di ammissione

In linea generale i destinatari degli interventi di formazione continua finanziati attraverso politiche di sostegno sono i lavoratori dipendenti. Criteri specifici relativi ad altre categorie di volta in volta individuate (lavoratori autonomi, parasubordinati, in cassa integrazione, over 50 anni, dipendenti di microimprese, ecc.) sono previsti nei singoli bandi e avvisi regionali del FSE, della legge 236/93 e 53/00 nonché dei Fondi interprofessionali. (Per una lettura aggiornata vedi www.eformazionecontinua.it)

7B.5.3 Obiettivi

In un'ottica di sistema, non essendo intervenuto ancora una riforma complessiva, si considera attualmente necessario utilizzare i diversi strumenti disponibili per raggiungere differenti obiettivi e target, che possono essere sintetizzati come segue:

- Il Fondo Sociale Europeo nel corso della programmazione 2000-2006 ha avuto l'obiettivo di sostenere l'adattabilità dei lavoratori e i processi di anticipazione e di gestione del cambiamento, principalmente attraverso l'erogazione di interventi formativi e di sviluppo organizzativo delle imprese, ma con una particolare attenzione alla creazione di benefici di tipo equitativo direttamente per i lavoratori, e con una priorità per le Piccole e medie imprese, obiettivo ripreso e ulteriormente ampliato con la programmazione 2007-2013.
- La legge nazionale 236/93 nei primi dieci anni di attività ha finanziato interventi di formazione aziendale e ha consentito di sperimentare interventi di formazione individuale e i piani formativi concordati dalle parti sociali a livello aziendale, settoriale e territoriale. A partire dal 2003, la legge 236/93 ha subito una revisione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie. Con i nuovi decreti attuativi viene rafforzato il sostegno verso le fasce di lavoratori che occupano posizioni professionali "deboli", generalmente sfavorite dalle iniziative di formazione continua, le quali tendono spesso a privilegiare i target di lavoratori più giovani e già adeguatamente secolarizzati.
- la legge nazionale 53/00 riconosce il diritto generale alla formazione lungo tutto l'arco della vita e a tal fine finanzia congedi formativi legati alla rimodulazione degli orari di lavoro.
- I Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua dovrebbero agire direttamente a favore delle imprese aderenti promuovendo lo sviluppo organizzativo col fine di incrementare la competitività delle imprese.

Tuttavia, nell'attuazione concreta degli interventi tali obiettivi hanno subito aggiustamenti. Ad esempio, grazie alle sperimentazioni condotte con la legge 236/98, a partire dal 1998 si è introdotta in Italia la formazione individuale, in cui il beneficiario diretto del finanziamento (erogato tramite voucher) è il singolo individuo lavoratore. Inoltre, a partire dal 2003, la legge 236/93 ha subito una revisione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie con cui è stato rafforzato il sostegno verso le fasce di lavoratori che occupano posizioni professionali "deboli". Si è parlato in tal senso di una nuova legge 236/93, caratterizzata da obiettivi di tipo "sociale".

7B.5.4 Principi in materia di organizzazione di tempo e di luogo

In linea generale non esistono principi in materia di organizzazione di tempo e di luogo. Dai dati statistici a disposizione (Istat-CVTS, Isfol INDACO-Imprese) si sa che in media un lavoratore partecipa a circa 30 ore annue di corsi di formazione e che buona parte dell'attività di formazione viene realizzata all'interno dei contesti di lavoro, quindi durante l'orario di lavoro, soprattutto ricorrendo a modalità di apprendimento di tipo *blended* ed informale. Una parte delle attività formative, soprattutto quella finanziata, viene effettuata fuori orario di lavoro o in parte fuori e in parte durante l'orario di lavoro.

7B.5.5 Programmi

Gli argomenti maggiormente trattati nella formazione aziendale (finanziata o non finanziata da risorse pubbliche) sono l'acquisizione di nuove abilità personali, anche finalizzate a una migliore conoscenza del contesto in cui si svolge il proprio lavoro, la gestione aziendale, l'informatica, le tecniche e tecnologie di produzione, le tematiche relative all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia della salute.

Per quanto riguarda le azioni formative finanziate dalla Legge 236/93, il tema maggiormente trattato è stato negli anni scorsi quello dell'innovazione organizzativa, seguito dai temi della qualità, dell'innovazione tecnologica e della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.

7B.5.6 Controllo della qualità e dei programmi

Al momento non esiste un controllo della qualità dei programmi dei corsi di formazione continua.

Gli standard di qualità del sistema formativo, ed i relativi meccanismi di assicurazione della qualità, in Italia sono assicurati attraverso l'istituto dell'accreditamento delle sedi formative (Decreto 166/2001).

L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene concesso in relazione alle seguenti tre macrotipologie:

1. obbligo formativo: comprende i percorsi realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato;
2. formazione superiore: comprende la formazione post-obbligo formativo, la Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari;
3. formazione continua, destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Per poter essere accreditate, le sedi operative degli organismi pubblici o privati devono garantire alcuni requisiti connessi ai seguenti criteri:

- capacità gestionali e logistiche;
- situazione economica;
- competenze professionali;
- livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate;
- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

La sede operativa accreditata dovrà offrire servizi a tutte le tipologie di utenze ed erogare azioni di:

- informazione sull'opportunità di formazione e di lavoro;
- orientamento sulle tecniche e le strategie di ricerca di lavoro, sulle nuove forme del lavoro e sul mercato delle professioni;
- consulenza orientativa individualizzata, al fine di scoprire le proprie attitudini, interessi e motivazioni per definire un proprio progetto professionale.

Responsabili dell'accreditamento sono le Regioni e le Province autonome che sono tenute ad effettuare sia una verifica istruttoria, nella quale si esamina e si valuta la documentazione prodotta, sia una verifica in loco, nella quale si accerta la conformità e l'operatività rispetto ai requisiti prescritti.

Tale procedimento prevede inoltre una verifica annuale sul mantenimento dei requisiti in oggetto e, in caso di riscontrata difformità, l'accreditamento può essere sospeso e revocato.

7B.6 Servizi di consulenza e di orientamento

Non sono previste forme strutturate di servizi di consulenza e orientamento, tranne quelle messe a disposizione, laddove esistenti, dai Centri per l'impiego, dalle strutture preposte all'interno dei distretti industriali e in alcuni casi dalle aziende.

7B.7 Valutazione, certificazione e riconoscimento

Non sono ancora molto diffuse prassi di valutazione e certificazione da parte degli enti o delle imprese che erogano formazione ai propri dipendenti. In alcuni casi viene rilasciato un attestato di partecipazione ma ciò avviene prevalentemente nei corsi a gestione 'esterna' ossia quelli erogati all'esterno del contesto produttivo. L'esigenza di pervenire al riconoscimento delle competenze acquisite sul luogo di lavoro costituisce un tema dibattuto da anni ma che ha ottenuto ancora scarsa considerazione da parte delle imprese.

Ciò vale ad esempio per quanto riguarda l'introduzione del "libretto formativo del cittadino" (Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della legge n. 30 del 2003), ossia del libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate. Il DM 174 del 31 maggio 2001 relativo alla certificazione delle competenze, nel recepire le conclusioni dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, ha formalizzato il Libretto Formativo definendolo strumento nel quale riportare sinteticamente le certificazioni delle competenze elaborate sulla base di standard minimi di omogeneità utilizzati su tutto il territorio nazionale. Dal disposto del citato DM e a seguito dell'approvazione della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, sono scaturiti vari approfondimenti ed accordi, tra i quali quello sottoscritto da Regioni e Parti Sociali del 1 agosto 2002 sugli standard nazionali di competenze e certificazione. L'obiettivo alla base di tale processo, è di realizzare un sistema nazionale di certificazione delle competenze basato sull'individuazione di standard omogenei di lettura dei diversi percorsi formativi, che nel rispetto del principio di sussidiarietà, conduca alla trasparenza ed alla trasferibilità delle competenze nell'ambito nazionale ed europeo.

Tuttavia, le indagini statistiche (ad esempio Isfol INDACO-Imprese) rilevano che due imprese su tre che offrono formazione ai propri dipendenti non utilizzano un sistema di valutazione. Lo strumento di valutazione utilizzato con maggior frequenza è la verifica dell'applicazione sul lavoro delle competenze acquisite, seguito dalla verifica dei miglioramenti nelle prestazioni operative, dai test per verificare le competenze acquisite, dall'esame/colloquio individuale e dal bilancio/analisi delle competenze, mentre solo in pochi casi si effettua una certificazione delle competenze acquisite.

È possibile citare interessanti sperimentazioni realizzate in ambiti circoscritti (si veda ad esempio il progetto "Investing in people" www.equalmacerata.it).

7B.8 Dati statistici

La formazione del personale nelle imprese italiane, per classe dimensionale, settore di attività economica e area geografica (incidenza % delle imprese che offrono formazione sul totale delle imprese – 2005)

	GRANDI IMPRESE (250 e più dip.)	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (10-249 dip.)	MICROIMPRESE (5-9 dip.)
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA			
Industria in senso stretto	93,5	21,2	7,9
Costruzioni	1 000	19,4	19
Commercio	81,8	32,5	21,1
Servizi	89,3	31,1	22,1
Estrazione	-	21,6	5,2
Alimentare	89,3	9,3	8,1
Tessile e mobilio	900	15,6	5,3
Carta, editoria, stampa	1 000	24,8	8,4
Chimico e gomma	88,8	29,4	5,6
Metalmeccanico, mezzi di trasporto	95,5	10,6	10,3
Prod. e distr. energia	1 000	53,7	47,3
Costruzioni	1 000	19,4	19
Commercio	81,8	32,5	21,1
Alberghi e ristoranti	71,4	20,2	9,1
Trasporti e comunicazione	81,3	23,2	12,2
Credito e assicurazioni	1 000	77,5	49
Altri servizi alle imprese	89,3	36,8	29,9
Altri servizi	1 000	28,5	41,2
AREA GEOGRAFICA			
Nord-Ovest	93,6	26,1	16,6
Nord-Est	90,4	29,4	19,6
Centro	92,3	22,8	15,7
Sud e Isole	75,7	19,5	14,8
TOTALE	90,8	25,1	16,8

Fonte: Isfol INDACO-Imprese